

## DALL'USURA AL CONVENTO

I precedenti della nascita dell'Osservanza agostiniana di Lombardia  
nelle vicende patrimoniali dell'eredità Vimercati.

In una lettura teleologicamente orientata degli eventi, che concorsero, in varia misura, alla nascita dell'Osservanza agostiniana di Lombardia, non è difficile individuare in un superiore disegno provvidenziale l'elemento interconnettivo di accadimenti disparati.

Questa opinione sosteneva già, nel XV secolo, Benigno Peri<sup>1</sup>, per il quale tutto ciò che concerneva la neonata famiglia religiosa si era verificato *non sine summa Dei ordinatione*. Ma il nostro cronista più che registrare i fatti ed analizzarli con la freddezza dello storico, li contemplava con l'occhio estatico e con la partecipazione commossa del neofita. Più modestamente il mio intento è quello di evidenziare il nesso eziologico esistente tra le vicende patrimoniali di una parte dei beni confluiti nella massa ereditaria destinata da Giantommaso Vimercati,<sup>2</sup> con disposizione di ultima volontà<sup>3</sup>, agli eremitani di S. Agostino<sup>4</sup>.

Il settore d'indagine è la *possessio Sancti Donati* con relativo cavo d'irrigazione derivato dalla roggia Comuna<sup>5</sup>. Se ne seguono le vicende prima dell'ingresso nel patrimonio conventuale, durante la permanenza in esso, e nella fase del definitivo distacco, mediante cessione.

### 1 - Dai Benzoni ai Vimercati

Terreni e cavo per l'irrigazione degli stessi figurano, nel 1353, anno a cui risale la più antica documentazione in nostro possesso<sup>6</sup>, di proprietà di Giovannino Benzoni, soprannominato Quarantino, figlio del defunto Giacomo detto Quaranta. La sentenza arbitrale del 24 maggio 1353 e i due atti che la precedono, (entrambi datati 22 maggio, e contenenti, rispettivamente, la procura a Giovanni *Lazaronus* da parte del comune di

Crema e la *compromissio* delle parti in causa relativamente agli *arbitri et arbitratores* hanno per oggetto specificatamente il "bocchello" di S. Donato, ma non manca l'accento ai possedimenti.

La controversia a cui si intendeva por fine col lodo arbitrale verteva sulla precisazione dei punti non chiariti in una precedente sentenza pronunciata tra le stesse parti da Giovanni da Modena, ingegnere alle dipendenze dell'arcivescovo Giovanni Visconti signore generale di Milano, da Ippolito Arena e da Benzonino Benzoni il 18 gennaio 1352. In entrambi i casi si trattava del diritto di estrarre acqua dalla roggia *Nova*; diritto spettante al Benzoni e di cui non veniva messa in dubbio l'esistenza. Materia del contendere erano la *qualitas* cioè le modalità di derivazione e il *quantum* cioè la quantità d'acqua e su questo punto non era stata sufficientemente chiara la prima sentenza arbitrale che si era limitata a riconoscere al Benzoni il diritto ad un bocchello di quattordici once in larghezza e sette in altezza.

Nella seconda sentenza (quella del 24 maggio 1353) Giovannolo *de Ecclesia* di Milano e Giacomo *de Gisolfis* di Crema, *arbitri et arbitratores* dopo aver esaminato la documentazione agli atti e, soprattutto, *vissa et subiecta oculis dicta tota rozia Nova dicti comunis Creme a capite usque ad finem* stabiliva: 1) che il comune di Crema dovesse fare e mantenere un bocchello per uso di Giovannino Benzoni e dei suoi aventi causa della misura di once quattro e mezza in larghezza e di once quattro in altezza *ad trabuchum Creme*<sup>7</sup> 2) a tale bocchello avrebbe dovuto essere mantenuta costantemente acqua abbondante 3) il bocchello doveva essere fatto *in fondo dicte rozie, videlicet in ripa dicte rozie. Quod caput est in territorio Capergnanice, ubi dicitur ad Fossatum Subtum, in quodam campo Petri Bonsegnoris* 4) il cavo per condurre l'acqua dal bocchello ai terreni del Benzoni sarebbe invece risultato per intero a carico di quest'ultimo; 5) il comune si impegnava a far sì che in esso non venisse mai a mancare l'acqua e che Giovannino Benzoni ed i suoi aventi causa non trovassero ostacoli all'esercizio del loro diritto di derivazione *ad irrigandum dictas terras dicti domini Johanini* eccetto i casi di forza maggiore *propter desicacionem, vel congelacionem frigoris vel propter aliquem casum fortuitum..... vel propter inopinatam destructionem arcenorum.*

Il documento non descrive partitamente gli appezzamenti di terreno costituenti la *possessio* di S. Donato ma ne fa un accenno generico identificandoli in quei beni di proprietà del Benzoni, per irrigare i quali era stata sollecitata la pronuncia arbitrale.

Ma non per questo è meno importante anche ai fini della nostra indagine.

Intanto il cavo di derivazione rappresenta in assoluto un bene di rilevante valore economico ed è inoltre una componente non trascurabile nella determinazione del valore dei terreni, ai quali porta l'acqua per l'irrigazione. Se, poi, si rapporta questo elemento alla tipologia dell'agricoltura cremasca, da sempre caratterizzata dalla ampiezza della superficie irrigua e dalla peculiarità della diffusione del fenomeno delle risorgive e quindi dall'abbondanza di *flumina*, più che di canali di derivazione, ne risulta ulteriormente giustificata la particolare attenzione ad esso dedicata. Pur tralasciando altri elementi altrettanto degni di nota, ritengo opportuno soffermare l'attenzione su due aspetti.

Il primo riguarda la denominazione del cavo principale: *rozia Nova comunis Creme*. Il nostro documento parla di *rozia* cioè di un corso d'acqua che scorre in un cavo artificiale, scavato dall'uomo.

In questo caso l'escavazione era avvenuta di recente, come testimonia l'aggettivo *nova*. E si era trattato di un alveo nuovo che aveva il suo inizio, *caput*, in territorio *Capergnanice ubi dicitur ad Fossatum Subtum*. Nei documenti successivi questo tratto della *rozia Nova* diventerà *rozia Magna*, a testimonianza della definitività della direzione impressa all'acquedotto in ossequio ad una probabile pianificazione dell'utilizzo delle risorse idriche esistenti nel territorio.

Con ogni evidenza la *novitas* si riferiva al solo tratto terminale della roggia, quello da Capergnanica in poi, mentre la parte iniziale, dalle scaturigini, in territorio di Misano, fino a Capergnanica, era rimasta invariata, o aveva subito variazioni in epoche precedenti, delle quali peraltro non c'è traccia nella documentazione a noi pervenuta.

Il secondo elemento degno di nota è rappresentato dal contenuto della *novitas*. La modificazione della roggia, ad opera e per volontà del comune, si inseriva in un piano di interventi pubblici miranti a creare un sistema idraulico funzionale, rispondente alle esigenze di pianificazione di una politica particolarmente attenta alla produttività del terreno ed allo sfruttamento razionale delle risorse.

La documentazione relativa a noi pervenuta colloca il fenomeno nella seconda metà del XIV secolo e testimonia uno sforzo economico ed investimenti di capitale di notevole ampiezza. A tale risveglio di attenzione da parte del comune di Crema per i problemi e per i vantaggi legati alle acque ed al loro razionale sfruttamento, non doveva certo essere estraneo l'impulso della politica economica viscontea, ma si tratta anche di un fenomeno più generale, non circoscritto ad una zona o ad una regione, ma diffuso anche in territori dalle condizioni idrogeologiche diverse<sup>8</sup>.

Escavazioni di alvei, canalizzazioni, costruzioni di manufatti richiedevano investimenti ed apporto di capitali in misura elevata ed al finanziamento delle imprese concorrevano enti pubblici e privati cittadini, soli, o, più spesso, associati tra loro. Per questa via si attuava un sistema di gestione misto in cui il privato assumeva un ruolo partecipativo in un settore eminentemente riservato al potere pubblico, con allettanti prospettive di futuro sviluppo e con accattivanti previsioni di utili per l'immediato. Ma non mancavano certo i fattori di rischio in imprese di così grande portata!

Elementi di aleatorietà si debbono ricercare nella precarietà del potere politico, nelle calamità naturali, tra le quali è da includersi anche la peste ricomparsa, dopo secoli, nel 1349 e poi divenuta endemica, nella ricorrenza dei rivolgimenti rapidi, nell'alternò prevalere delle fazioni, nel conseguente facile disgregarsi di consolidate fortune.

Che nel quadro generale della politica cremasca di sfruttamento delle risorse idriche Giovannino Benzoni, soprannominato Quarantino, avesse avuto un ruolo non secondario appare da numerosi indizi disseminati in vari documenti in nostro possesso; che a tale partecipazione vadano ricondotte le cause che ne determinarono la fortuna, prima, ed il rovescio, poi, sembra plausibile.

Già il documento fin qui esaminato ed il tenore di alcune clausole sancite dal lodo arbitrale denotano un grande potere contrattuale da parte del Benzoni. La sua pretesa, ridimensionata solo sotto il profilo quantitativo, impegnava la controparte (il comune di Crema) in misura superiore a quella di una ordinaria autorizzazione a derivare acqua per uso proprio dal cavo principale. Il diritto del Benzoni vi appare assoluto, non limitato da concorrenti diritti pubblici o privati.

L'esercizio di esso non tollerava limitazioni quantitative né interruzioni da parte di chicchessia e l'ente pubblico era obbligato a fare tutto quanto era in suo potere perché questo diritto fosse effettivo. La stessa costruzione delle opere di presa ed il loro mantenimento erano a carico del comune, e, nel caso di manomissione delle stesse, non esisteva presunzione di colpevolezza a carico del concessionario.

Questi ed altri elementi che ancora potrebbero enuclearsi dalle disposizioni del lodo arbitrale evidenziano l'eccezionalità della concessione che si distaccava nettamente dalla prassi normalmente seguita dal comune in questi casi. Le cause di questa eccezionalità non risultano dalla sentenza, né sono in essa indicate le motivazioni delle pretese del Benzoni, ma penso di non essere lontano dal vero ipotizzando una sua partecipazione ai

lavori di escavazione della *rozia Nova* o ad altre imprese con quest'ultima in qualche modo connesse, oppure nella rinuncia a favore del Comune di altri diritti precedentemente acquisiti.

Diverse sono infatti le testimonianze documentarie degli interessi e delle attività del Benzoni nel sunnominato settore. Il 15 agosto 1355<sup>9</sup>, nella chiesa di S. Maria Maggiore di Crema (cioè il duomo), in ossequio alle disposizioni di una precedente sentenza arbitrale, Giovannino Benzoni cedeva a favore di Pagano e Tebaldo Benzoni e di Marchino Mandola la sua quota *aquarum derivantium a molendino de Saltarega, quod est in territorio Misani, in curiam et territorium Capralbe de Cremascha* al prezzo di centoventi fiorini *boni auri et iusti ponderis*.

La quota oggetto della cessione era costituita *de tertia parte earum (scilicet aquarum) aquisita per eum a comitibus Fedregghino, Rugerio et Zufredino, fratribus, filiis quondam, et heredibus, comitis Alberti de Capralba; et de una alia tertia parte dictarum aquarum per eum aquisita a comite Andriolo, filio quondam, et herede, comitis Folchini de Capralba, et de una undecima parte dictarum aquarum per eum empti a Tomasino de Ecclesia, et de una parte ex vigintiduabus partibus dictarum aquarum per eum empti a comite Bertino, dicto Villano, de Capralba*.

Quasi certamente queste acque dovevano confluire nella *rozia Magna communis Creme que inchoatur in territorio Misani et decurrit inferius et extenditur per territorium et campagnam Creme*, o essere quanto meno comprese fra quelle *...omnibus aquis, aqueductibus et fontibus decurentibus per territorium Misani in dictam roziam et emptis per dictum comune Creme; et de omnibus aliis aquis, aqueductibus et fontanibus decurentibus et debentibus et solitis decurere in dictam roziam a quacumque parte dicto comuni Creme spectantibus*, che il contratto di locazione stipulato il 22 aprile 1374<sup>10</sup> assegnava in gestione agli aggiudicatari della gara d'appalto delle rogge di pertinenza del comune.

È pur vero che Giovannino Benzoni in questo caso figurava come venditore e quindi nel momento in cui si privava dei diritti, ma la cessione avveniva solo nel 1355 e quindi dopo ben due anni dal definitivo riconoscimento del suo diritto per il bocchello e per la *rozia minor* (così il citato documento del 1374 definisce il cavo di derivazione di S. Donato). D'altra parte, se anche non vi fosse relazione diretta tra i due eventi, la cessione del 1355 ha una sua autonoma rilevanza quale esempio e testimonianza dell'attività del Benzoni e dei suoi rilevanti interessi nel quadro delle intense trasformazioni che si venivano realizzando nel sistema idrico. La somma ricavata dalla cessione, è, infatti, indice eloquente del valore

attribuito a tutta l'operazione, e dà un'idea concreta dell'entità dei capitali occorrenti per una partecipazione significativa a iniziative che presentavano lati positivi, ma richiedevano anche notevoli disponibilità finanziarie. Ad ogni buon conto il già citato contratto di locazione del 22 aprile 1374 stabiliva, nel regolamento a cui dovevano attenersi i conduttori, che alcune disposizioni *non habeant locum nec se extendant in rugia que fuit Ioannini Benzoni*<sup>11</sup>, che le presunzioni di colpevolezza per opere abusive non si applicavano *in rozia minori, videlicet que fuit Zoanini Benzoni*<sup>12</sup>, che *vicarius domini potestatis Creme, qui est et per tempora erit, ad instantiam dictorum conductorum compelere debeat Joanninum Benzonum et Cominum de La Pilla, qui habuerunt causam a comitibus de Turli-no, et quoscumque alios, quibus jus et causam ipsi darent vel dedissent, pro Aqua Rubea dividatur per tempora vel per quantitatem secundum partes debitas*<sup>13</sup>, ed infine<sup>14</sup> che vigeva una particolare normativa per *aquam ducere et derivare facere extra rugiam Quarentine que fuit Joannini Benzoni*. Quest'ultima era compresa, alla data del contratto, nel novero delle rogge di pertinenza del comune di Crema date in appalto, ed era così definita *rozia comunis Creme, que appellatur Quarentina, que labitur et extrahitur de Aqua Rubea, sita in curia Azani et Turlini, districtus Creme, et labitur et extenditur inferius per dictam compagniam et territorium Creme*<sup>15</sup>. Compravendita di diritti su risorgive, proprietà di una roggia, proprietà di un bocchello e del relativo cavo di derivazione, diritti di prelievo di acqua da rogge che non rientravano nel novero di quelle pertinenti al Comune, testimoniano in maniera palmare il coinvolgimento di Giovannino Benzoni nelle iniziative di sistemazione idraulica del territorio cremasco. Ma non sarà sfuggito certo al lettore che il documento del 1374 nell'identificare bocchello, cavo secondario, e roggia Quarantina usa l'espressione *que fuit Ioanini Benzoni*. Il passato remoto evidenzia il netto contrasto tra la condizione giuridica esistente al momento dell'atto e quella che l'aveva preceduta.

La situazione infatti si era evoluta da una coesistenza di pubblico e privato ad una omogenea proprietà pubblica che lasciava al privato la sola *conductio*, ed anche questa sotto controllo, ed alle condizioni dettate dall'ente pubblico. In questa evoluzione è possibile cogliere le linee di tendenza della politica comunale in materia di acque, ma anche le vicissitudini della partecipazione privata e le opportunità remunerative rimaste agli investimenti di capitale privato.

I limiti oggettivi della nostra indagine non ci consentono di seguire l'affascinante e, per ora, poco esplorato tema della politica comunale in ma-

teria di acque, mentre non costituisce allontanamento dal tema principale il seguire le vicende patrimoniali del Benzoni.

Del nostro personaggio si occupa anche il Terni<sup>16</sup> il quale afferma che da un istrumento rogato da Filippo di Giovanni da Geda di Milano il 24 maggio 1461 (ma forse è da leggersi: 1361!) risultava che a Giovannino Benzoni furono confiscati i beni "parte dei quali furono per la Camera donati ad Antoniotto de Piasenza, et il resto gli fece vendita nella corte di Torlino, pertiche 864 di terra estimate soldi otto le pertiche cum le case sopra, et pertiche 150 estimate soldi 5 la pertega, et pertiche 35 estimate soldi 3 la pertega, et pertiche 200 nella corte di Casaletto estimate soldi 4 la pertega et pertiche 306 estimate soldi 2 et un orto ne le fosse di Crema estimate soldi 16 la pertica". Il provvedimento di confisca sarebbe stato preso, sempre secondo lo storico cremasco, in conseguenza del bando che i Visconti avevano, nel 1356, decretato a tutti i Benzoni. Prendendo infatti a pretesto il matrimonio di Antonia, sorella di Paganino Benzoni, con Giovanni da Oleggio, comandante delle truppe della coalizione antiviscontea, sconfitte in quello stesso anno da Gian Galeazzo Visconti, fu adottata la pesante misura di ritorsione che solo nel 1360, ad opera di Bernabò Visconti sarebbe stata revocata, e solo nei confronti delle donne nate Benzoni e coniugate con appartenenti ad altre famiglie. Secondo il Terni, nei confronti di Giovannino Benzoni sarebbe stata applicata la misura della confisca dei beni (sola, o in aggiunta al bando, non sappiamo!), ma non mi pare che tale affermazione sia accettabile, né che a tali conclusioni porti l'interpretazione del documento da lui citato. Purtroppo non possediamo, né il Terni lo riporta, il testo del provvedimento contenente il bando; né siamo in grado di stabilirne con esattezza i termini oggettivi e l'estensione soggettiva.

I gruppi familiari che portavano il cognome Benzoni erano in Crema numerosi e i legami di parentela non sempre erano stretti, anzi in molti casi non esistevano più o erano molto labili; non appare perciò verosimile che un provvedimento così pesante e nello stesso tempo giustificato (nella mentalità dell'epoca!) dall'esistenza di un nesso familiare piuttosto preciso, colpisse indiscriminatamente tutti gli appartenenti ad un casato, indipendentemente dal grado di parentela con chi, in un certo senso, era il più diretto interessato alla misura, ad un tempo preventiva e di ritorsione. Ancora più inverosimile appare la disparità di trattamento riservata a Giovannino Benzoni, per il quale sarebbe stata applicata la confisca dei beni. Ed in effetti la confisca dei beni, se di confisca si tratta, non avvenne in conseguenza di un avvenimento politico, ma più semplicemente fu cau-

sata da una gravissima ed irrimediabile situazione di dissesto patrimoniale da cui il nostro personaggio non seppe risollevarsi. Per altro, nel tratteggiarne la figura, il Terni non incorre solo in questa inesattezza; lo dice infatti “nassuto da una Lupi da Soragna”, ma in realtà la “domina Lupa” di cui fra poco dovremo occuparci, nei documenti da noi esaminati non risulta avere tale ascendenza. Questi ultimi riportano solo il nome, Lupa, non il casato di provenienza, essendo identificata solo come la vedova di Giacomo Benzoni detto Quaranta. Tuttavia, quando, per compiere un atto dispositivo, le occorre il consenso dei *proximi ex parentibus*, intervennero Giacomo Alfieri e Franceschino del fu Tomaso Bombelli di Crema, verosimilmente i parenti più prossimi della linea paterna (Alfieri) e della linea materna (Bombelli)<sup>17</sup>. Resta quindi difficile accettare le affermazioni del Terni su questo, come sugli altri punti della vicenda umana di Giovannino Benzoni.

In particolare contrastano con la sua tesi le risultanze dei documenti relativi alle vicende patrimoniali in nostro possesso. Il primo di tali documenti è un estratto dal *liber provisionum* relativo ad una decisione assunta dal *consilio viginti sapientum comunis Creme, ad negocia dicti comunis presidencium* in data 17 agosto 1359 su istanza del Benzoni, indirizzata al podestà *Adigherius Delasenzia*<sup>18</sup> ed ai *sapientes presidentes negociis*. Il postulante chiedeva di essere autorizzato a spostare a sue spese il bocchello di sua proprietà *scitum et factum in curia Capergnanice, ad Fosatelum, seu in Fosatelo, scito in quodam campo Petri Bonsegnori, per quem bochelum ducit et derivat de aqua rozia Magne (sic!) dicti comunis ad possessiones suas, quas habet ad Sanctum Donatum et alibi, ad suam liberam voluntatem e a dictum suum bochelum reducere inferius, in curia Rivoltele Nove, incipiendo ipsum in quodam campo hospitalis Sancti Bartolomei, scito in dicta curia, cui est ab una parte de Gandinis et ab alia de Bassis... Qua propter dictus Johaninus Benzonus humiliter supplicat et requirit a vobis, prefato domino potestate et sapientibus, quatenus providere et ordinare velitis quod dictus Johaninus suis expensis posit (sic) dictum suum bochelum removere a predicto loco, ubi nunc est, et ipsum construere et facere in dicto campo hospitalis Sancti Bartolomei supra coherentiato.*

Ovviamente al nuovo bocchello dovevano essere mantenute le stesse prerogative e le stesse caratteristiche già adottate per il primo, fatta eccezione per la *trabe... pro stopatura* che per il nuovo bocchello sarebbe stata necessaria solo in casi eccezionali ed improbabili.

La richiesta considerata *esse iustam et cadere in utilitatem et comodum comunis et hominum Creme*, fu accolta in toto ed all'unanimità fu autoriz-

zata la nuova opera. Per inciso va notato che uno dei venti sapienti, presenti e deliberanti, è *Ladinus de Vimercate*, nonno di Giandommaso Vimercati, e personaggio di primo piano sia nelle vicende patrimoniali di cui ci stiamo occupando, sia nel panorama economico e finanziario cremasco dell'epoca.

In via principale mi sembra invece opportuno sottolineare come il contenuto del documento contraddica apertamente la tesi che sosteneva l'estensione a tutti gli appartenenti al casato Benzoni della messa al bando, e l'irrogazione della pena della confisca dei beni a Giovannino Benzoni. A tre anni di distanza dall'emanazione del decreto e un anno prima dell'emissione del provvedimento di parziale revoca, il nostro personaggio non figura infatti né bandito da Crema, né privato dei suoi beni. Anzi, il rivolgere una petizione alla massima autorità amministrativa locale ed al rappresentante di Bernabò Visconti (*Adigherius Delasenzia* è infatti definito *honorandus potestas Creme pro magnifico et excelsso (sic) domino, domino Bernabove Vicecomite Mediolani, Creme etc. domino generali*) e, soprattutto, il vederla accolta, è indice di assenza di qualsivoglia *deminutio*. Non solo il richiedente non era stato allontanato da Crema, né aveva subito confische, ma era tutt'ora in condizioni di far accogliere istanze circa le quali il concedente o i concedenti avevano largo margine di discrezionalità. In effetti quello che veniva richiesto, ed autorizzato, era un privilegio, un trattamento speciale riservato a quella determinata persona, e non è immaginabile che potesse essere riconosciuto a chi fosse incorso in misure penali restrittive della libertà personale e/o delle capacità patrimoniali.

Se tutto questo ci autorizza ad escludere che la causa della confisca dei beni al Benzoni sia da ricercare nel provvedimento citato dal Terni, non ci esime dal ricercare se confisca vi sia stata e, comunque, a quale titolo e per quale causa siano stati adottati provvedimenti restrittivi della capacità di disporre. Già abbiamo avuto modo di esaminare una transazione commerciale in cui il Benzoni figurava più in veste di speculatore che di accumulatore di fortune immobiliari: ed è la vendita dei diritti sulle acque del “Mulino della Saltarega” del 15 agosto 1355, alla base della quale dovevano esserci quasi certamente l'utile determinato dall'aumento dei prezzi e forse anche la necessità di procurarsi denaro liquido per altri investimenti. Ma in questo caso nulla autorizza a pensare che si trattasse di vendita a causa di difficoltà finanziarie.

Ben diversa è la situazione nel 1363. Il 5 dicembre di tale anno Giovannino Benzoni *vendicionem fecit in Johaninum Bernardum de Crema de su-*

*prascripto bochello et aqua labenti et decurere debenti per ipsum bochelum et cessit et mandavit eidem Johanino Bernardo omnia jura et actiones et rationes spectantia et competentia eidem Johanino Benzono contra dictum commune vigore dictorum arbitramentorum, pactorum..... ut hec et alia constant publico instrumento rogato per Graciolum de Vimercate notarium millesimo trecentesimo saxagesimo tercio, indictione prima, die quinto decembris.*

L'attestazione è contenuta nelle *allegationes* prodotte a sostegno della pretesa di risarcimento del danno sofferto per la mancanza di acqua nel bocchello di S. Donato<sup>19</sup>; l'istromento di Graziolo de Vimercate non ci è pervenuto ma il suo contenuto, almeno per quanto riguarda l'oggetto della vendita, è da integrarsi con l'indicazione contenuta nella *concessio ad redimendum* del 30 luglio 1365<sup>20</sup>, che parla dello stesso atto *de venditione dictarum terrarum et bocheli facta per dictum dominum Johaninum dicto Zoanino*. Le *dicte terre* sono descritte nello stesso atto con precisione notarile, appezzamento per appezzamento; costituiscono nel loro insieme la *possessio Sancti Donati* e sono ubicate nelle *curie* di Rovereto, Moscazzano e Credera/Capergnanica, dove occupano una superficie complessiva di 715 pertiche.

La condizione colturale degli appezzamenti è in massima parte aratoria, non mancano però i prati e vi sono altresì 8 pertiche di *sedimen* con edifici in muratura e coperti con coppi: *hedificia murata et copata*. Il bocchello è quello *hedificatus et constructus in quodam campo hospitalis Sancti Bartolomei, jacens in curia Rivolte Nove... et est locus ille prope roziam Magnam comunis Creme... per quem bochelum decurrit et decurere debet de aqua dicta rozie Magne comunis Creme seu decurente per ipsam roziam Magnam. Quam aquam decurentem seu decurere debentem per dictum bochelum, et ab eo infra, ipse Zoaninus Bernardus* (nel 1365, anno in cui è rogato l'atto dal quale sono riportate le indicazioni, a Giovannino Benzoni è subentrato nella proprietà dei beni Giovannino Bernardi!) *conducit et decurrit in quandam et per quandam roziam seu cavam factam (et) inchoatam ad dictum et prope dictum bochelum, et de inde procedentem et se extendentem ad partes inferiores, ad contratam, que apelatur contrata Sancti Donati, causa irigandi suprascriptas terras, et alibi ad eius voluntatem.*

Non vi è dubbio che il bocchello ed il cavo di derivazione siano gli stessi, che già avevano formato oggetto della richiesta e della autorizzazione del 1359, di cui già ci siamo occupati diffusamente. La *concessio ad redimendum* del 1365 e la sentenza arbitrale del 1385 limitano a questi scarni accenni l'informazione sulla compravendita avvenuta il 5 dicembre 1363.

In modo particolare entrambi i documenti tacciono sul prezzo pagato dal compratore e sulle clausole contrattuali. Pertanto i pochi elementi conosciuti lascerebbero intravedere nulla più di una normale transazione commerciale, non dissimile da quella, già esaminata, avvenuta, in materia di acque, nel 1355.

Ma scorrendo l'atto del 1365 troviamo notizia di un altro contratto stipulato tra le stesse parti, che precisa molto meglio il vero significato dell'alienazione testé esaminata. Dice infatti il nostro documento: *et sub tali eiam pacto, videlicet quod ipse dominus Johaninus Benzonus non obstantibus predictis nec infrascriptis, debeat et teneatur solvere dicto Zoanino fictum dictarum terrarum et bocheli usque quo tenebit eas terras et bochelum ad fictum secundum formam instrumenti locacionis facte de eis terris et bochello ipsi domino Johanino per dictum Zoaninum, rogati per Graciolum de Vimercate notarium millesimo trecentesimo sexagesimo tercio die quinto decembris.*

Contestualmente alla compravendita le parti avevano provveduto alla stipula del contratto di locazione che modificava gli effetti naturalmente derivanti dalla prima manifestazione di volontà negoziale.

Con questo accorgimento il possesso della cosa restava al venditore, che ne aveva anche il godimento, sia pure con le limitazioni derivanti dal contratto di locazione, *ope legis*, o per volontà dei contraenti. Va detto subito che questa era una prassi piuttosto comune e che ad essa si ricorreva ogni qual volta si volevano raggiungere effetti, come tali non tutelati o addirittura vietati dalla legge o riprovati dalla morale comune. Spesso, ed è anche il nostro caso, rappresentava un utile espediente per mascherare un prestito ad interesse, classificato "usura", indipendentemente dall'ammontare dell'interesse richiesto.

L'attività feneratizia era contraria all'insegnamento della Chiesa che aveva costantemente espresso condanna nei suoi confronti, ribadendo nei canoni il portato dell'esegesi neotestamentaria, della speculazione filosofica e della dottrina patristica; una condanna nei confronti di tale attività avevano espresso anche le legislazioni civili, sanzionando il divieto con misure penali e civili particolarmente severe. Si comprende quindi il ricorso sempre più frequente ad espedienti che, sotto il profilo formale, garantissero la validità di operazioni sostanzialmente vietate: le trasformazioni in atto nella vita economica, che puntavano su una "industrializzazione" del sistema produttivo, richiedevano notevoli investimenti e, per conseguenza, grandi disponibilità di denaro liquido difficilmente rinvenibili nei detentori della ricchezza immobiliare.

Il ricorso al credito diveniva pertanto inevitabile ed era anzi uno dei fattori essenziali allo sviluppo.

L'espedito adottato nel nostro caso era nelle sue linee abbastanza semplice: mediante il ricorso a due negozi simulati, ma formalmente ineccepibili, le parti raggiungevano di comune accordo risultati in contrasto con le disposizioni vigenti<sup>21</sup>.

Siamo in presenza di una *fraus legi* in entrambi i contratti, in quanto nel primo caso la causa negoziale è lo scambio cosa-prezzo, mentre ciò che effettivamente si vuole (negozio dissimulato) è un mutuo con garanzia immobiliare; nel secondo caso la locazione completa la fattispecie, dissimulando nel canone il pagamento dell'interesse sulla somma mutuata. Se al pagamento degli interessi su una somma di denaro si opponeva il principio secondo cui *pecunia non parit pecuniam*, la percezione di un canone d'affitto per i terreni dati in locazione non contrastava certo con quest'ultimo, perché la terra produceva frutti!<sup>22</sup>

Che nel nostro caso compravendita e locazione fossero due negozi simulati per nascondere un prestito ad interesse è confermato dalla *concessio ad redimendum* più volte citata. Con questa: *Zoaninus filius quondam domini Codini Bernardi de porta Planengi de Crema... dedit et dat et concedit ad redimendum domino Johanino filio quondam domini Jacobi Benzoni... stipulanti et recipienti infrascriptas terre pecias et bona juris dicti Zoanini Bernardi.... finito precio et mercato librarum mille sexcentum imperialium in summa. Quasquidem terre pecias et bochelum et jura suprascripta possit dictus dominus Johaninus Benzonus per se suosque heredes redimere a dicto Zoanino Bernardo et heredibus eius pro precio suprascripto usque ad decem annos proxime futuros quandocumque sibi videbitur. Le terre pecie e i bona a cui si riferisce il nostro atto sono dallo stesso descritti singolarmente e comprendono i 18 appezzamenti di terra, per un totale di 715 pertiche, costituenti la possessio *Sancti Donati*, il bocchello di S. Donato ed il relativo cavo di derivazione, i diritti e le azioni agli stessi connessi.*

A due anni dall'acquisto il compratore, probabilmente in ottemperanza ad una precisa clausola contrattuale contenuta nell'atto di vendita (per noi perduto), concedeva al venditore la facoltà di riscattare, o, per essere più ligi al valore etimologico del termine latino, di ricomprare quanto aveva alienato al prezzo di lire 1.600 imperiali, facoltà da esercitarsi entro 10 anni da parte del Benzoni.

Qualora il Benzoni si fosse avvalso di essa *promittit ipse Zoaninus Bernardus per se suosque heredes dicto domino Johanino, pro se suisque heredibus stipulanti, quod si dictus dominus Johaninus, per se vel heredes eius, dederit*

*et solverit dicto Zoanino, vel heredibus eius, infra dictum terminum decem annorum proxime futurorum dictas libras mille sexcentum imperialium, tunc cum fiat dicta solucio, et in actu ipsius solucionis, ipse Zoaninus, per se et suos heredes, faciet in eum dictum Johaninum, pro se et suis heredibus recipientem, cartam libere vendicionis de suprascriptis omnibus terre peciis supracohereciatis et de suprascripto bochello supra descripto de jure, actione et racione sibi quomodolibet pertinente et spectante pro eis terris et bochello.* Non sarà sfuggita al lettore la peculiarità di questa clausola: il verificarsi della condizione (cioè il pagamento della somma pattuita) non influisce sugli effetti del contratto di compravendita, ma fa solo nascere l'obbligo di rivendere i beni acquistati nelle stesse condizioni giuridiche in cui si trovavano al momento della prima alienazione. Con ogni evidenza non è una condizione risolutiva apposta all'originario contratto di vendita ma un patto *de retrovendendo*, stipulato successivamente, che crea solo una obbligazione di fare, ma non altera né tanto meno risolve il rapporto venutosi a creare a seguito della stipulazione del contratto principale.

Altre clausole inserite nella *concessio* confermano *ad abundantiam* la vera natura dei rapporti intercorrenti tra Giovannino Benzoni e Giovannino Bernardi, ma non penso sia il caso di soffermarci ulteriormente ad analizzarle in quanto la tesi, secondo cui compravendita e locazione erano un espedito escogitato per mascherare un prestito ad interesse, (vietato dalla legislazione civile e dalla normativa canonica) e per non incorrere nelle sanzioni comminate a chi disattendeva alle disposizioni vigenti in materia, è sufficientemente provata da quanto già esposto.

Deve tuttavia sottolinearsi che il Benzoni, qualora avesse scelto di avvalersi della facoltà accordatagli, non poteva limitarsi al pagamento della somma come sopra pattuita, ma doveva altresì saldare la somma dovuta per i canoni d'affitto scaduti e non ancora pagati; inoltre in virtù di quanto espressamente previsto nell'atto di vendita, *ipse dominus Johaninus Benzonus debet et promittit solvere, sanare et substinere, de suo proprio ere et sua propria pecunia, omnia fodra, omnesque taleas et factiones et honera quecumque que decetero imponentur et imposita fuerint dicto Zoanino Bernardo, tam per comune Creme quam per aliam comunitatem vel universitatem, pro dictis terris et bochello, seu eorum occaxione.* Quest'ultima clausola era contenuta nel contratto di vendita, è ribadita integralmente nella *concessio ad redimendum* ed è un chiaro indizio della posizione di forza da cui trattava il prestatore di denaro.

Costui infatti aveva preteso una garanzia sproporzionata rispetto alla somma mutuata (le terre, la roggia e i diritti di derivazione avevano un valore

indubbiamente superiore alle 1600 lire imperiali date a credito), aveva imposto un canone d'affitto di 200 lire imperiali all'anno, somma elevata in assoluto, e del tutto esagerata ove si consideri che la stessa rappresentava in realtà la remunerazione di un capitale di 1600 lire imperiali, infine aveva preteso che i carichi fiscali, presenti e futuri, gravanti sui beni fossero sostenuti dal venditore! Parlare di patto leonino, in questo caso, non credo sia esagerato! Ma al di là del giudizio morale che può essere dato di una tal pratica, i documenti evidenziano, per un verso, lo stato di necessità in cui versava Giovannino Benzoni costretto, per procacciarsi il denaro, a sottostare a condizioni inique e vessatorie, che poi si riveleranno insostenibili e ne causeranno la rovina economica, e per un altro la relativa facilità di attuazione dell'espedito che rendeva "lecita" un'attività vietata, agevolandone la diffusione e aumentandone gli elementi di "iniquità". È altresì evidente che l'attività feneratizia poteva prosperare solo in presenza di una forte domanda che non arretrava, né si contraeva di fronte alle gravose condizioni poste dall'offerta; e questa domanda non poteva non essere il risultato di un processo di trasformazioni economiche e sociali di vasta portata che richiedevano impiego di risorse ed investimenti di capitale in misura fuori dell'ordinario.

Quali fossero i motivi che avevano indotto Giovannino Benzoni a chiedere il prestito ed a sottostare alle condizioni sopra specificate non è dato sapere dai nostri documenti, è però sicuramente da escludere che per motivi politici fosse stato bandito da Crema, e che i suoi beni fossero stati sottoposti a confisca e quindi assegnati ad altre persone. Alla base della vendita, di quel tipo di vendita, c'era sicuramente una difficile situazione finanziaria per risolvere la quale non si esitava ad affrontare l'alea del prestito ad interesse a condizioni vessatorie. E vedremo subito come le difficoltà non fossero temporanee e come la situazione precipitasse nella completa insolvenza. Che a provocare tali difficoltà fossero intervenute anche cause politiche non è da escludersi, ma se anche vi furono, queste non furono gli unici fattori, e neanche i principali, del marasma patrimoniale: nel migliore dei casi si può parlare di concomitanza di fattori economici e politici!

È più verosimile che a provocare il tracollo fossero state speculazioni errate, investimenti poi rivelatisi improduttivi, imprese a rischio con redditività a lungo termine, o più semplicemente una scarsa abilità ad amministrare i propri beni e ad adeguarsi alle circostanze: in ogni caso non penso si debba uscire, nella ricerca delle cause, dal campo economico.

I fattori politici concomitanti, più che uno specifico provvedimento, do-

vrebbero essere quelle circostanze, che sempre interferiscono con i fattori economici e caratterizzano un determinato ambiente in una determinata epoca.

Questo almeno pare doversi dedurre dalla documentazione pervenutaci. Infatti la situazione venutasi a creare con la vendita e la *concessio ad redimendum* non subisce modificazioni fino al 1369; in tale anno, ed esattamente il 7 dicembre, Giovannino Bernardi cedette il suo credito ad Antoniotto *de Cognio de Placentia* come risulta da un atto (a noi non pervenuto), rogato da *Antonolo de Martinengo*. Quest'ultimo, lo stesso giorno, *vendicionem fecit in Tomaxium filium quondam domini Pasini de Vimercate de medietate suprascripti bocheli et aque et omnium suprascriptorum iurium, actionum, pactorum et convencionum etc. ut continetur in carta una rogata per suprascriptum Antoniolum notarium*. Il contenuto dei due atti testé citati ci è noto solo attraverso questi due richiami e quindi in misura troppo sommaria per dare una risposta ai quesiti di fondo che ci eravamo posti, ma anche così offrono non pochi spunti per un approfondimento. La cessione del credito da parte del Bernardi evidenzia intanto che l'attività feneratizia era praticata piuttosto diffusamente nell'ambiente cremasco del XIV secolo. Ma questa attività poteva prosperare solo dove esistevano concrete e forti necessità di ricorso al credito. Non siamo infatti in presenza di quegli interventi di modesta entità che possono essere praticati a sollievo dell'indigenza individuale, ai quali è legata l'immagine stereotipa dell'usuraio, quale si è venuta delineando attraverso la letteratura e la tradizione popolare. Nel nostro caso si trattava di un "affare" di ragguardevoli dimensioni il cui mantenimento diveniva ogni giorno più oneroso. Qualcosa, nel meccanismo messo in atto, doveva non aver funzionato, se il primo creditore si vedeva costretto a cedere ad altri il suo credito, rinunciando ad una prospettiva di notevole guadagno.

L'entità del capitale occorrente (somma, in assoluto, rilevante, anche se molto inferiore al valore dei beni ceduti a garanzia) unitamente al fattore di rischio e alla durata del prestito, consigliava la compartecipazione di più persone all'impresa. In altri termini vi è, già nella notizia, la conferma di quanto siamo venuti fin qui ipotizzando: l'economia cremasca del XIV secolo era interessata da un processo di profonde trasformazioni sia nel settore produttivo, sia nel settore commerciale; tali trasformazioni richiedevano investimenti di risorse ragguardevoli e postulavano quindi disponibilità di denaro liquido e facilità di reperimento di somme anche ingenti per finanziare imprese redditizie a scadenza più o meno lunga<sup>23</sup>. Mancanza di istituti di credito e di regolamentazione appropriata, che

non fosse meramente proibitiva, per l'esercizio di attività feneratizia rendevano difficoltoso ed eccessivamente oneroso il ricorso al credito e soprattutto legittimavano e "normalizzavano" pratiche sostanzialmente vietate, che, per questa via, si diffondevano con le caratteristiche più negative ed odiose.

Ne derivava che tali pratiche erano seguite *cogente necessitate*, o in previsione di un investimento lucroso, o per porre rimedio a situazioni debitorie che non tolleravano dilazioni; non di rado però il contrarre questo tipo di obbligazioni rappresentava l'inizio di una spirale fatalmente destinata a travolgere il debitore ed il suo patrimonio. È quanto avvenne per Giovannino Benzoni e per il suo patrimonio, come risulta dalla *carta rogata* da Antoniolo Martinengo il 12 ottobre 1375<sup>24</sup>. Il documento, del quale ci siamo già occupati nel corso di questa indagine, chiarisce molti punti della vicenda patrimoniale del Benzoni. In esso *domina Lupa, uxor quondam domini Jacobi Benzoni, qui dicebatur Quaranta, cum consensu, auctoritate et decreto domini Uberti Papiensis, consullis (sic!) justicie comunis Creme, qui dicte domine Lupe ad hec facienda consenssit (sic!)... nec non parere et consensu Jacobi Alferi et Francischini filii quondam Tomaxii Bombelli de Crema, proximorum ex parentibus dicte domine, ut ipsa et ipsi dicebant... renunciavit et renunciavit in manibus dicti Tomaxii de Vimercate... omni juri et actioni, quod et quam dicta domina Lupa habebat et sibi pertinebant, et habet et sibi pertinent, posendi redimere, emere, habere et recuperare ab ipso Tomaxio illam medietatem dictarum terrarum, possessionum, bochelli, bonorum et jurium supra descriptorum et descriptarum, que pertinent et spectant eidem Tomaxio de Vimercate tam vigore suprascripte concessionis supra facte per dictum Tomaxium et suprascriptum Filipinum Benzoni, dicto nomine (sc. Antoniotto de Cognio de Placentia, ut procurator) de qua supra fit mentio, quam etiam alia qualibet occasione, jure, nomine, seu modo.*

La transazione qui richiamata è riportata in premessa all'atto ed attesta che Tommaso del fu Pasino Vimercati e Filippino del fu Pizardo Benzoni, in qualità di procuratore di Antoniotto De Cognio de Placentia figlio del fu Perotus de Placentia avevano concesso *de speciali gratia et per pactum expressum* al notaio Antoniolo Martinengo *ut publice persone stipulanti nomine et vice et ad partem et utilitatem domine Lupe...*, et per *...notarium eidem domine Lupe, quod ipsa domina Lupa... posset et sibi libere liceret redimere emere, habere et recuperare... infrascriptas terre pecias, bochelium, bona et jura et omnia infrascripta pro precio librarum duomille trecentarum imperialium.*

Non risulta dalle parole riportate se il patto espresso fu apposto ad un

contratto avente altro oggetto o se costituì materia di autonoma contrattazione. È probabile, come si evince dalla notazione cronica che il *pactum expressum* fosse inserito nell'atto di cessione del credito rogato dallo stesso notaio il 7 dicembre del 1369. I beni che potevano essere riscattati da *domina Lupa* erano gli stessi che avevano formato oggetto di analoga concessione a favore di Giovannino Benzoni nel già esaminato atto del 30 luglio 1365.

Ma come potevano i cessionari del credito modificare la situazione preesistente concedendo ad altri una facoltà che l'originario creditore aveva accordato al debitore?

A legittimare una tale concessione o doveva essere intervenuta la rinuncia alla possibilità di riscatto da parte dell'avente diritto, ma di ciò non vi è traccia, o doveva essersi verificata una circostanza invalidante la *concessio ad redimendum*. Tenendo poi presente che la *concessio ad redimendum* era una facoltà accordata al venditore in virtù del particolare tipo di vendita messo in atto, è necessario supporre che la causa invalidante la prima concessione fosse di tale natura da abilitare altresì il secondo concessionario ad essere investito della stessa facoltà. In altri termini Tommaso Vimercati ed Antoniotto de Cognio de Placentia subentrando a Giovannino Bernardi non potevano concedere ad altri una facoltà che il primo aveva concesso al debitore; perché costoro potessero fare una nuova *concessio ad redimendum* era necessario che Giovannino Benzoni non potesse più esercitare tale facoltà e che *domina Lupa* avesse titolo, analogo a quello di Giovannino Benzoni, che la abilitasse a ricevere la *concessio ad redimendum*. La soluzione al quesito è adombrata nelle espressioni usate dal documento in esame che ritengo opportuno riportare per esteso prima di commentarle. Tra i beni che *domina Lupa* poteva riscattare per 2300 lire imperiali (700 in più rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare Giovannino Benzoni) figuravano gli appezzamenti di terreno costituenti la *possessio Sancti Donati*, il bocchello e la roggia che avevano formato oggetto della *concessio ad redimendum* data a Giovannino Benzoni, ed in più era prevista facoltà di riscatto per *jura et actiones librarum quatuorcentum quadraginta imperialium, quas dominus Johaninus filius quondam domini Jacobi Benzoni, qui dicebatur Quaranta, de Crema, dare et solvere tenebatur, et promissit, Johanino, filio quondam domini Codini Bernardi, de Crema, pro ficto suprascriptarum peciarum terre et bochelli, quas conduxerat ab eo, debendo solvere dicto Zoanino Bernardo, omni anno, libras ducentas imperialium, ut continetur in carta una ficti facta per Graciollum de Vimercate notarium. Item jura et actiones librarum quodraginta octo imperia-*

*lium quas dictus dominus Johaninus Bernardus habere debebat a dicto domino Johanino Benzono pro fodris solutis per eum Johaninum Bernardum pro dictis terris et bochello, ut continetur in carta una facta per dominum Gra-ciollum de Vimercate notarium. Et occaxione quarum duarum precii quantitatatum data fuit dicto Johanino Bernardo tenuta tediallis terrarum, possessionum, bonorum et jurium, quas et que dominus Johaninus Benzonus habebat in loco, curia et territorio Turlini, districtus Creme. Et subsequenter inductus fuit in tenutam et possessionem corporallem ipsarum terrarum, possessionum, bonorum et jurium de Turlino, ut dicebatur contineri in certis instrumentis actis et scriptis. Item omne jus ei pertinens in eis terris, possessionibus, bonis et juribus, tam occaxione dicte tenute quam alia qualibet occaxione, jure et modo. Et hoc usque ad decem annos tunc proxime venientes, videlicet eo anno, quo velet et sibi placeret ex dictis decem annis, a festo sancti Martini usque ad festum nativitatis domini nostri Yhesu Christi subsequenter, prout predicta et alia plenius continentur in carta una facta per me notarium infra-scriptum, millesimo trecentesimo sexagesimo nono, indictione septima, die septimo decembris.*

I fili conduttori attorno a cui ruotavano tutte le operazioni attuate il 7 dicembre 1369 erano la perdurante insolvenza di Giovannino Benzoni le cui sostanze ormai non erano più sufficienti a garantire nemmeno il pagamento degli interessi sul debito principale.

Nel 1369, a soli quattro anni di distanza dalla *concessio ad redimendum* il debitore era già in arretrato col pagamento del canone d'affitto (ma in realtà si trattava di interesse!) di oltre due annualità; imposte comunali gravanti sugli immobili e oneri fiscali di qualsiasi tipo relativi agli stessi erano stati assolti dal creditore, vista la materiale impossibilità di costringere il debitore ad onorare gli obblighi assunti. Evidentemente erano segnali inequivocabili di una situazione economica fallimentare che consigliava l'adozione da parte del creditore di adeguate contromisure atte a tutelare i propri diritti. La concessione al creditore della *tedialis possessio* che è una misura cautelativa *quae datur contra minores, mente captos, furiosos, etc*<sup>25</sup> presuppone che nei confronti del debitore fosse stato attivato un procedimento inteso ad accertare la presenza degli estremi per una dichiarazione di incapacità comunque motivata, (ad esempio per prodigalità, per indebolimento delle facoltà mentali, o per altri motivi). In altri termini il comportamento di Giovannino Benzoni nell'amministrare i suoi beni, risultava, a seguito dell'accertamento, passibile di quegli stessi provvedimenti che venivano adottati nei confronti dei minori, dei minorati psichici, dei pazzi, ecc.

Sotto questo profilo ai minori venivano assimilati i prodighi, i falliti, e in generale gli autori di comportamenti gravemente lesivi dell'ordine economico.

Nel nostro caso l'insolvenza nei confronti del creditore e l'impossibilità di sostenere gli oneri fiscali gravanti sull'immobile erano, probabilmente, stati giudicati prove sufficienti per la concessione della *tedialis possessio* al creditore e per una pronuncia di interdizione nei confronti del debitore.

Questo spiegherebbe la presenza attiva della madre in luogo del figlio, senza che vi sia menzione di una procura o comunque di un mandato di rappresentanza. Quest'ultima infatti agiva in nome proprio, non in nome e per conto del figlio, ed è da ritenersi che il subentrare nella stessa posizione del figlio fosse la conseguenza di un provvedimento giudiziario, e, comunque, non di un negozio privato.

Quali che fossero state le cause, che avevano portato all'emanazione del provvedimento, e l'iter procedurale dello stesso, non vi sono dubbi sulla gravità della situazione economica del Benzoni e sulla pericolosità sociale della stessa. Il ricorso ad una misura precauzionale che, di fatto, portava all'esproprio di una fetta considerevole del residuo patrimonio (e non era una entità trascurabile!) e all'estromissione del debitore dall'amministrazione dei propri diritti, è indice più che sufficiente a suffragare l'ipotesi della pericolosità che simili fatti rivestivano nella stima della società contemporanea.

Il passo sopra riportato fa, infine, chiarezza sulla ventilata confisca dei beni del Benzoni, situati in Torlino, per motivi politici, secondo il già citato passo del Terni.

Sotto questo aspetto il documento non lascia dubbi: la *tedialis possessio* (e non la confisca) che successivamente portò il creditore *in tenutam et possessionem corporalem ipsarum terrarum et possessionum, bonorum et jurium de Turlino* fu concessa a Giovannino Bernardi (e non ad Antoniotto *de Cognio de Placentia*) a tutela dei suoi diritti messi in pericolo dall'insolvenza di Giovannino Benzoni.

I beni stessi, e nella forma sopra descritta, pervennero ad Antoniotto da Piacenza in un secondo tempo, quando cioè subentrò al Bernardi a seguito della cessione di credito del 7 dicembre 1369. Alla base di tutte queste operazioni troviamo solo ed esclusivamente motivazioni economiche (e non politiche!).

A titolo di completezza dell'informazione è opportuno ricordare che il documento di rinuncia fin qui esaminato riguarda esclusivamente la metà

dei terreni, del bocchello e dei diritti originariamente di Giovannino Benzoni e più esattamente la metà spettante a Tommaso Vimercati. Per l'altra metà spettante ad Antoniotto da Piacenza, Lupa Benzoni si riservava la facoltà di riscatto.

In questa parte dell'indagine non di rado sono state effettuate digressioni ed il racconto non è stato sempre lineare, ritengo perciò opportuno, se non proprio necessario, riassumere gli eventi cronologicamente con la citazione dei relativi documenti:

1353 maggio 24

Sentenza arbitrare che fissa le modalità di costruzione e le misure del bocchello di S. Donato di pertinenza di Giovannino Benzoni, detto Quarantino. Per la prima volta appaiono i beni di S. Donato e questi sono di proprietà del Benzoni.

1359 agosto 17

Deliberazione del consiglio dei *viginti sapientum comunis Creme ad negocia dicti comunis Creme presidencium* con la quale è autorizzato lo spostamento del bocchello di S. Donato dalla località sita *in curia Capergnanice* ad altra posta *in curia Rivoltele Nove*, conformemente all'istanza presentata da Giovannino Benzoni, che pertanto risulta ancora titolare dei beni di S. Donato.

1363 dicembre 6

Giovannino Benzoni vende a Giovannino Bernardi bocchello, cavo di derivazione e 715 pertiche di terreno in S. Donato.

Nello stesso giorno Giovannino Bernardi concede a Giovannino Benzoni gli stessi beni in locazione. Atti rogati da Graziolo da Vimercate, non pervenuti.

1365 luglio 30

Giovannino Bernardi concede a Giovannino Benzoni la facoltà di riscatto, da esercitarsi entro dieci anni, dei beni da quest'ultimo venduti il 5 dicembre 1363, dietro pagamento della somma di lire 1600 imperiali.

1369 dicembre 7

Giovannino Bernardi cede ad Antoniotto *de Cognio de Placentia* beni e diritti (in realtà "cessione di credito") da lui acquistati da Giovannino Benzoni. Nello stesso giorno Antoniotto da Piacenza cede la metà di

quanto ha acquistato a Tommaso Vimercati.

Entrambi concedono a Lupa, vedova di Giacomo Benzoni, detto Quaranta, e madre di Giovannino Benzoni, la facoltà di riscattare gli stessi beni e diritti entro 10 anni dietro pagamento della somma di lire 2300 imperiali. Atti rogati da Antoniolò Martinengo, non pervenuti.

1375 ottobre 12

Lupa Benzoni rinuncia ad avvalersi della facoltà di riscattare la parte di beni, un tempo di suo figlio, ora spettanti a Tommaso Vimercati; mentre si riserva di esercitare la stessa facoltà sulla rimanente quota, di pertinenza di Antoniotto da Piacenza.

## 2 - Dai Vimercati agli agostiniani

Come si è visto la *possessio Sancti Donati* entra nel patrimonio della famiglia Vimercati il 7 dicembre 1369, e vi entra per effetto di operazioni compiute nell'ambito dell'esercizio di attività feneratizie.

Ho parlato di "famiglia" e non del singolo personaggio che figura aver gestito l'affare, perché la pratica dell'usura sembra fosse, impresa familiare. A questo portano riscontri documentari e l'ovvia considerazione che la convenienza economica di attività speculative e di transazioni finanziarie era meglio assicurata dalla comunione delle sostanze patrimoniali. Nel nostro caso l'"impresa familiare" cessò il 28 maggio 1378, quando *Bertraminus Cuxatrus, Latinus Zorla et Cominus de Vimercate arbitratore inter ipsos Latinum et Tomaxium de Vimercate ad judicaverunt (sic!) dicto Latino suprascriptam medietatem suprascripti bocheli, aque, jurium, actionum, pactorum et convencionum suprascriptorum etc, ut continentur in carta una rogata per suprascriptum Antoniolum (scilicet de Martinengo) notarium*<sup>26</sup>. Si potrebbe pensare che la comunione dei beni fosse una comunione ereditaria, ma il fatto che l'autore della successione, Pasino, risulti già morto nel 1369, e soprattutto che il patrimonio sia incrementato dopo la morte di lui e che a tali aumenti si riferisca l'aggiudicazione fatta dagli arbitri, porta ad escludere la comunione ereditaria e suffraga l'ipotesi di una comunione di beni conseguente alla necessità di tener unite le sostanze acquisite attraverso l'esercizio in comune di attività finanziarie. La separazione dei beni, ad ogni buon conto, non significò cessazione dell'attività almeno per quanto riguarda Latino Vimercati: di Tommaso i documenti da noi esaminati non si occupano più e ai fini della nostra indagine la sua figura non ha più importanza. Per quanto invece riguarda

Latino, è lo stesso nipote Giantomaso che ricorda la sua attività, moralmente riprovevole, quale fonte principale di illeciti profitti. Continua altresì la *societas* con Antoniotto Piacenza, almeno per quanto riguarda bocchello, cavo di derivazione e *possessio Sancti Donati*. Non vi sono particolarità da segnalare circa le vicende dei beni, oggetto della nostra ricerca: entrati nel patrimonio Vimercati non hanno una storia diversa rispetto a quelle delle altre componenti la massa patrimoniale, che, a sua volta, si identifica con la storia personale dei successivi titolari del patrimonio stesso.

Capostipite della famiglia è Pasino di cui però sappiamo ben poco; nel 1369 figura già morto. I suoi figli sono Tommaso e Latino, di cui ci siamo già occupati. Doveva trattarsi di una famiglia ragguardevole per censo e posizione sociale. Latino Vimercati nel 1359 è già membro del consiglio *viginti sapientum comunis Creme ad negocia dicti comunis presidentium*<sup>26</sup>. Ricopre pertanto una carica di grande prestigio che testimonia l'importanza raggiunta dalla famiglia nell'ambito cittadino.

Non è senza importanza la coincidenza dell'esercizio di tali funzioni con il governo di Bernabò Visconti e con il podestariato di quell'*Adigberius de la Senazia*, la cui azione amministrativa fu particolarmente incisiva ed è rimarcata dalle cronache e testimoniata dai documenti<sup>27</sup>. La sentenza arbitrale pronunciata da Francesco Ardito e da Antonolo *de Castello* l'11 ottobre 1383<sup>28</sup> lo vede impegnato, assieme a *domina Orieta, uxor Antonioti de Cognio de Placencia*, a sostenere i propri diritti contro gli appaltatori delle rogge comunali per mancanza d'acqua nel bocchello di S. Donato. È questa l'ultima sua presenza attiva registrata dalle carte a noi pervenute. L'anno successivo, a stipulare l'accordo per l'uso dell'acqua del bocchello di S. Donato<sup>29</sup> fra i due condomini, assieme ad *Antoniotto de Cognio de Placencia* figurava *Johannes, filius quondam et heres domini Latini de Vimercate*.

La scomparsa di Latino avviene pertanto in una data, imprecisata, compresa tra l'ottobre 1383 ed il 9 maggio 1384. L'accordo per stabilire i turni, della durata di 9 giorni ciascuno, per l'uso delle acque, fu infatti stipulato nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Crema, in detto giorno; e, forse, la sua stipulazione si rese necessaria proprio a causa del subingresso del nuovo contitolare, il cui titolo era la successione ereditaria. Di Giovanni Vimercati non conosciamo la data di morte, né abbiamo altri ragguagli biografici o di attività attraverso le carte in nostro possesso. Il testamento del figlio Giantomaso, sia pure in maniera del tutto generica, conferma che Giovanni praticò, come già Latino, l'usura e che at-

traverso l'esercizio di tale attività incrementò il patrimonio familiare, già cospicuo. Sposò Ligiarda del fu Gaspare Gambazocca da cui ebbe un figlio, Giantomaso appunto, il quale con testamento del 15 ottobre 1422<sup>30</sup> lasciò eredi delle sue sostanze i frati eremitani di S. Agostino con l'obbligo di restituire ai danneggiati dall'attività usuraria di suo padre e di suo nonno quanto gli stessi avevano perduto nelle operazioni finanziarie relative.

Ligiarda doveva essere molto giovane al momento del matrimonio con Giovanni Vimercati perché, rimasta vedova, si sposò in seconde nozze con Donino Benzoni dal quale ebbe sei figli, il primo dei quali (anzi la prima, visto che si trattava di una femmina, Margherita) nato nel 1410<sup>31</sup>.

La possibilità di datare questo evento (la nascita del primo figlio del secondo matrimonio) permette di fissare al 1408 l'anno *ante quem* dovrebbe essere deceduto Giovanni Vimercati.

### 3 - Giantomaso Vimercati

Anche per quanto riguarda l'anno di nascita di Giantomaso siamo in grado di stabilire un termine *post quem* sulla base dell'atto di nomina di un collegio di tutori per la tutela del minore<sup>32</sup>. La nomina fatta dal podestà Pietro *de Foxio* da Parma porta la data del 10 gennaio 1413, perciò in quell'anno Giantomaso non aveva ancora raggiunto la maggior età, fissata a quattordici anni. Per conseguenza Giantomaso doveva essere nato dopo il 1399, e nel momento in cui dettava le sue ultime volontà non poteva avere più di 22/23 anni.

Con lui si estingue il ramo della famiglia, che aveva avuto origine da Latino Vimercati, ma prima ancora della sua morte aveva messo fine alla principale fonte di guadagno sulla quale si erano basate le fortune familiari, a ciò indotto dalle vicende che avevano colpito la sua famiglia e segnato la sua esistenza.


La morte del padre quando lui era ancora in tenera età, il secondo matrimonio della madre (ed il più che probabile abbandono del figlio alle cure di persone estranee) dovevano aver influito in maniera determinante sulla decisione di intraprendere attività estranee (se non proprio in contrasto) al mondo degli affari e dei traffici. La società cremasca del tempo non era costituita solo da affaristi, imprenditori, commercianti, in una parola, da rappresentanti del mondo economico; Benigni Peri<sup>33</sup> forse con un po' di esagerazione, annota che Crema *eminentes homines habet ingenio*

*virtuteque prestanti, studioque omnium optimarum artium adeo exercitatos ut vix ulli sint principes, ulli pontifices quibus aliqui de cremensibus, et quidem cum splendore laudis et glorie, non assistant.* In questa seconda schiera intendeva essere annoverato Giantommaso Vimercati e ad essa si stava preparando col dovuto impegno. Il cronista agostiniano<sup>34</sup> attesta espressamente che *iverat siquidem in Papia civitate, liberali studio vacans, Joannesthomas Vicomercartus, adolescens, indole ingenioque peregregio, qui, non sine summa Dei ordinatione, more debili cordis affectu sancto Augustino ceperat esse devotus. Is igitur cum ex nobilioribus Creme atque ditioribus esset, absque liberis et uxore, egrotareque ad mortem usque cepisset, quem plurimum cordi habuerat, sanctum Augustinum ordinemque suum fecit heredem.* La testimonianza, per noi così preziosa, conferma quanto sopra ipotizzato e dà una più che plausibile spiegazione della scelta dell'ordine agostiniano quale destinatario delle disposizioni di ultima volontà di Giantommaso Vimercati.


L'ambizione di quest'ultimo era certamente quella di occupare un posto fra gli "intellettuali" cremaschi dell'epoca o almeno tra gli esercenti professioni liberali, di cui, come testimonia il nostro cronista, Crema era ricca ed andava giustamente fiera. Le sue doti di intelligenza avevano trovato un naturale sbocco nell'avviamento agli studi presso l'ateneo pavese, dove avrebbe potuto dar seguito alla propensione per le discipline "liberali". A Pavia si recò molto giovane *adolescens*, e quasi certamente su sollecitazione della madre e del patrigno (quest'ultimo, come ricorda il Terni<sup>35</sup>, fu tra i guelfi banditi da Crema nel 1398 ed è probabile che si fosse rifugiato a Pavia, dove probabilmente aveva una casa).

Ed a Pavia, come afferma Benigno Peri, avvenne l'incontro con l'ordine agostiniano. Ed è questa una spiegazione molto più plausibile di quella che assegna ad una presenza agostiniana cremasca la funzione di proselitismo nei confronti del giovane studente.

Giustamente il Terni<sup>36</sup> ricorda che in Crema gli agostiniani avevano avuto una loro "cella" presso S. Michele, ed ancora un documento conservato presso l'Archivio di Stato di Milano (A.S.Mi Fondo Religione cartella n° 3951), datato 1429 gennaio 21 ind. XII attesta l'esistenza di *venerabilis dominus frater Opillius de Carpianis, prior prioratus et ecclesie sancti Bartholomei terre Cremae, extra muros, ordinis Cruciferorum*<sup>37</sup>, *qui, respectu dicti sui prioratus, tenetur et obligatus est ex antiqua consuetudine, contribuire expensis occurrentibus in et ad educationem et pro educatione infantium Cremae expositorum et que in dies expensentur, simul cum ministris seu rectoribus hospitalaris domorum seu hospitalium Cremae, placentinae dio-*



1. Famiglia Benzoni.



2. Famiglia Vimercati.



3. Famiglia Gambazocca



4. Conti di Capralba.

cesis,... Non vi è dubbio quindi sulla presenza in Crema di religiosi che in qualche misura si richiamavano alla regola agostiniana, ma la loro importanza e la loro incidenza erano progressivamente diminuite. Nel documento citato frate Opillio Carpiani offriva adeguata contropartita per essere liberato dall'onere del contributo annuale per l'istruzione degli esposti, gravante, per antica tradizione, sul priorato di S. Bartolomeo, cercando di eliminare un peso che non gli permetteva *ut liber possit offitij et exercitij suis vacare*. È evidente che anche questa funzione di contribuire all'istruzione degli esposti, residuo di quelle, ben più importanti, che incombevano all'ospedale di S. Bartolomeo e ai crociferi, stava per essere abbandonata, segno di un "progressivo disimpegno" dell'istituzione religiosa caritativa.

È difficile quindi pensare che quest'ultima potesse esercitare nel giovane Vimercati un'attrazione tale da invogliarlo a lasciare agli agostiniani tutte le sue sostanze. Ostando all'accettazione di questa ipotesi in modo particolare il tenore e le condizioni delle disposizioni testamentarie. Queste ultime infatti appaiono improntate a sentimento religioso più che a spirito caritativo. *More debili cordis affectu sancto Augustino ceperat esset devotus*, annota il cronista, e propria a questa devozione verso il vescovo d'Ip-pona è attribuita l'istituzione d'erede dell'ordine agostiniano. Le condizioni apposte all'istituzione d'erede prevedevano fra l'altro, *domum suam iussit in basilicam consecrari, monasteriumque pro fratribus ibi iuxta fabricari, ut Creme cremensibusque immortale patrimonium divus Augustinus, exoratus, afferret*. La finalità riparatoria nei confronti dei misfatti commessi dagli antenati, presente in tutte le clausole del testamento, poteva essere raggiunta meglio destinando le sostanze alla creazione di un convento e soprattutto alla erezione di una chiesa, in cui i frati avrebbero pregato s. Agostino, implorandone i favori per tutto il popolo cremasco. Per tale via, a compensazione dei danni patiti, pensava di procurare ai suoi concittadini quell'*immortale patrimonium (quod) divus Augustinus, exoratus, afferret*.

La devozione per il santo era evidentemente nata in Pavia, dove, come è noto, sono conservate le sue spoglie mortali, nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro.

La malferma salute e le vicissitudini familiari avevano avvicinato il giovane ad una pratica di vita intrisa di spiritualità, a cui ben si confaceva una assidua frequentazione dell'ordine agostiniano.

Ma l'insistere ulteriormente su questi problemi, peraltro interessanti, ci allontanerebbe troppo dai temi della nostra ricerca, pertanto *ad rem redeamus*.

#### 4 - Gli agostiniani

Il testamento di Giantomaso Vimercati, oltre alla designazione dell'ordine agostiniano, quale erede, contiene diverse altre disposizioni a favore di persone singolarmente nominate, o di categorie.

L'eredità era pertanto gravata da pesi di non lieve entità, quali i legati a favore della madre, del patrigno, dei fratelli e delle sorelle uterini, di altri parenti e di persone vicine al testatore.

E soprattutto era fatto espresso obbligo alla *religio* agostiniana, per un verso, di restituire il maltolto ai danneggiati dall'attività feneratizia praticata dal padre e dal nonno; per un altro, di trasformare la casa del testatore, sita nella *vicinia fabrorum*, in chiesa con annesso convento. Su tutta l'eredità incombeva la minaccia, non teorica, della confisca, a favore della Camera ducale, dei beni acquistati attraverso l'attività usuraria considerata illecita. Non era perciò cosa agevole entrare in possesso dell'eredità. Benigno Peri<sup>38</sup> sintetizza le difficoltà incontrate in questi termini *hinc Mediolani dux et hinc consanguinei Johannis Thome ad eius aucupium ardentis incumbabant*.

Le maggiori preoccupazioni, prioritarie rispetto al resto, venivano dal duca di Milano, Filippo Maria Visconti il quale, è sempre il cronista agostiniano ad affermarlo, *causa fisci, sua pretendebat iura* sull'eredità. Alla rimozione di tale ostacolo furono per conseguenza indirizzati gli sforzi della *religio et ordo sancti Augustini in Lombardia*.

Grazie alla stima di cui l'ordine godeva presso la corte ducale milanese e grazie all'insistenza del beato Gianrocco Porzi, il fondatore dell'Osservanza di Lombardia, (la notizia è di Benigno Peri), Filippo Maria Visconti accondiscese a rinunciare ai diritti del fisco.


Giovedì 30 marzo 1424<sup>39</sup> il duca conferiva ad *Oldratus de Lampugnano, quondam iuris utriusque doctoris Uberti, civitatis Mediolani, porte Verceline, parochie Sancti Johannis supra murum* mandato speciale *cognito prius per nos et bene discuso quod bona omnia olim Johannis Tomaxii filii quondam alterius Latini* (sic! ma è evidente errore materiale per *Johannis*) *de Creme et ab eo relictas, seu que per eum seu eius nomine tenebantur et possidebantur in terra Creme et eius territorio et alibi ubicumque sint, pertinent et spectant nobis et camere nostre jure confiscationis... ad, procuratorio nomine nostri, libere, pure mere et irrevocabiliter, ... donandum inter vivos hordini* (sic) *et religioni sancti Augustini in Lombardia predicta omnia bona dicti quondam Johannis Thomaxii... et ad deputandum, elligendum et constituendum in dicta donazione fienda et circa eius efectum duos venerabiles*

(sic!) *sacre pagine professores dicti ordinis, quos idem Oldratus elegerit et voluerit, qui presint, ordinemque et operam cum effectu prestant ad constructionem et fabricacionem unius ecclesie sub vocabullo (sic!) Sancte Virginis Marie, ac cultu, reverencia et honore Annunciacionis et Salutationis Angelice et ad ibi constitutionem unius perpetui et perpetuandi conventus dicti ordinis sancti Augustini, quam ecclesiam et quem ibi conventum mens nostra pie fieri decrevit in terra nostra Crema ex et de dictis bonis donandis et eorum sumptibus.* Oldrado de Lampugniano, familiaris et camerarius del duca non frapose indugi ad eseguire quanto era previsto nello speciale mandato; il giorno successivo, venerdì 31 marzo 1424 davanti al notaio Donato de Cisero de Herba provvedeva alla nomina dei due *sacre pagine professores* appartenenti all'ordine agostiniano nelle persone di Martino da Caravaggio e di Giacomo da Pomario. A costoro spettava il compito di ricevere a titolo di donazione ducale i beni dell'eredità Vimercati con l'obbligo di amministrarli per conto dell'ordine e di impiegarne i proventi per la costruzione della chiesa dedicata all'Annunciazione di Maria Vergine e dell'annesso convento. La donazione era fatta, ovviamente, alla *religio sancti Augustini*, mentre i due *professores* erano solo *rectores, gubernatores et dispensatores*; e comprendeva beni mobili ed immobili, diritti ed obbligazioni del defunto Giantommaso *et ab eo relictis et seu que per eum seu eius nomine tenebantur et possidebantur et seu eciam predicti quondam Johannis Latini* (ma è da leggersi *Johannis filii bone memorie Latini*) *olim eiusdem Johannistommaxii patris et ab eo relictis et seu que per ipsum seu eius nomine tenebantur in Crema et in eius territorio et alibi ubicumque.* Tra le condizioni che dovevano essere tassativamente osservate, pena la revoca della donazione *ipso facto in jure*, vi erano il divieto di alienazione degli immobili senza speciale ed espressa licenza del donante o dei suoi aventi causa o dei rispettivi mandatari ed il conseguente obbligo di mantenere gli stessi nel possesso *ipsius ordinis et religionis* e la riserva del diritto di prelazione al duca nel caso di alienazione debitamente autorizzata.


L'ultima condizione, particolarmente importante vista l'insistenza con la quale è ricordata sia nella procura, sia nell'atto di donazione, era l'obbligo di edificare al più presto e con la massima celerità in Crema, nel luogo in cui si trovava la casa, in cui aveva abitato Giantommaso Vimercati e, prima di lui, suo padre *dum ageret in humanis*, o vicino ad essa, o comunque in luogo idoneo, la chiesa ed il convento, *cum domibus et hedificiis, congruentibus et habitabilibus pro conventu illo.* Con ogni evidenza Filippo Maria Visconti, rinunciando a quanto spettava a lui ed alla Camera ducale per diritto di confisca, intendeva mantenere in vigore le disposi-



5. Famiglia Bernardi.



6. Famiglia Benvenuti.



7. Famiglia Mandola.

zioni testamentarie del Vimercati; pertanto donava, sì, i beni, che, per legge, erano diventati suoi e della Camera ducale ma, attraverso precise clausole apposte all'atto di donazione, faceva sì che gli stessi beni pervenissero ai donatari nelle stesse condizioni, e con gli stessi oneri, di cui li aveva gravati in origine il testatore.

Vi era infatti coincidenza di finalità nei due atti dal momento che sia il duca, sia Giantomaso Vimercati avevano in comune un sentimento di devozione per S. Agostino ed una marcata predilezione verso l'ordine agostiniano.

Superato in tal modo lo scoglio preliminare ed evitato l'*aucupium* da parte della Camera ducale, restava da superare l'opposizione del gruppo dei parenti che, pur beneficiati, si sentivano defraudati, dalle disposizioni testamentarie, di un patrimonio sul quale avevano appuntato le mire.

Donato Calvi accenna ad azioni di intimidazione, a soperchierie, ad atti di forza, a tentativi più subdoli, ma non meno pericolosi, messi in atto da chi, in qualche modo, pensava di poter entrare in possesso in tutto o in parte della stessa eredità<sup>40</sup>.

La rinuncia di Filippo Maria Visconti in questo senso aveva riaperto la strada alle aspirazioni di tutti quelli che potevano vantare parvenza di diritto o almeno una legittima aspettativa.

Non fu estranea al riaccendersi di queste pretese, la condotta, criticabile e criticata, tenuta dai due *professores* agostiniani nella gestione dell'intero "affare" dell'eredità Vimercati. Costoro, ma soprattutto Martino da Caravaggio, contro il quale si appuntano, gli strali di Benigno Peri, sono tacciati di *ignavia* e di *negligentia* e di infedele amministrazione. Martino, preso possesso dell'eredità, trovò un primo ostacolo, nel dar esecuzione alle clausole testamentarie, nella opposizione dei domenicani che adducevano il privilegio delle "40 canne" contro la progettata trasformazione della casa di Giantomaso Vimercati in chiesa.

La distanza fra la chiesa ed il convento di S. Domenico ed il progettato complesso agostiniano era infatti inferiore alla misura minima sopra indicata, pertanto il complesso agostiniano avrebbe dovuto sorgere altrove. Di fronte a questa obiezione *magister Martinus torpere statim cepit, victusque ab ignavia destitit ab incepto. Et ita destitit ut prorsus in negligentiam versus nec ibi, nec alibi edificare curaret. Nullum amplius ei sacre edis erigende, nullumque fundandi monasterii verbum erat: quotidie conviviis, ocio, luxuique vacabat. Omnis illa res hereditaria partim devorabatur a domesticis, partim distraebatur hinc inde*<sup>41</sup>. Non è improbabile una certa dose di esagerazione nel drastico giudizio di Benigno Peri! Sta di fatto, però,

che l'attuazione delle disposizioni *pro anima* dettate dal pio testatore e ribadite come prioritarie da Filippo Maria Visconti, languiva, né l'esecutore si curava più di tanto di far ricorso alle alternative già previste nel testamento.

##### 5 - Dalla famiglia di Donino Benzoni ai Benvenuti

La negligenza però si limitava a questo punto: altre clausole avevano invece ricevuto adeguata attuazione. Così era stato, ad esempio, per i legati a favore dei familiari: madre, patrigno, fratelli e sorelle uterini avevano ricevuto quanto loro dovuto, sia pure sotto forma di *datio in solutum*. La mancanza di denaro liquido e, probabilmente, la minaccia da parte dei parenti di impugnare il testamento o quanto meno di circoscriverne l'efficacia, avevano spinto i due *professores* a *dare et tradere in solutum* beni, diritti, azioni a Ligiarda Gambazocca, al suo secondo marito Donino Benzoni, ai loro figli e alle loro figlie per un valore sicuramente superiore al credito da loro vantato nei confronti dell'eredità, come risultava da una carta rogata da Vincenzo Martinengo, notaio, il 20 settembre 1425, il cui originale è andato perduto e la cui copia, molto lacunosa, non può essere integrata dalla menzione dell'atto contenuta nell'istrumento della vendita del 23 aprile 1426<sup>42</sup>.

Forse proprio episodi come questo prestavano il fianco a facili critiche! Ciò che forse nasceva da semplice imperizia o da diversa valutazione della convenienza, poteva dar adito a sospetti d'infedele amministrazione, negligenza e peggio. Ma quali che fossero, i giudizi dei contemporanei sulla condotta di Martino da Caravaggio e di Giacomo da Pomario a noi interessano relativamente, mentre è importante rilevare che i beni rilasciati dai due frati eremitani erano quegli stessi (la metà *pro indiviso* della *possessio Sancti Donati*) sui quali *domina Lupa*, madre di Giovannino Benzoni, aveva rinunciato il 12 ottobre 1375 ad esercitare il diritto di riscatto. In questo modo una parte dei beni che avevano costituito originariamente la *possessio Sancti Donati* tornava, dopo il breve periodo di permanenza nel patrimonio conventuale, in possesso di rappresentanti della famiglia Benzoni.

Ma per poco tempo! Il 23 aprile 1426, come già si è accennato, la metà *pro indiviso* di quanto era stato dato *in solutum*, dai frati agostiniani, veniva ceduta ai fratelli Bellino e Tommaso Benvenuti al prezzo di imperiali lire 1200 *in moneta auri et argenti* da Ligiarda Gambazocca, del fu Gaspare e moglie del nobile Donino Benzoni, e dai suoi figli, Margherita, Agnese

e Galeazzo. All'atto, rogato da Pietro da Mozzanica nella casa di Donino Benzoni (sita nella vicinia degli Alfieri, in porta Serio), assistevano Tommaso Cristiani, console di giustizia del comune di Crema, che dava la necessaria autorizzazione per la stipulazione del contratto, e Donino Benzoni, che forniva il richiesto assenso per lo stesso atto dispositivo.

I venditori infatti agivano anche in nome e per conto dei fratelli, *Joannes Gaspar, Isabetta et Caterina*, che al momento della stipulazione del contratto non avevano ancora 14 anni. I tre figli presenti invece dichiaravano solennemente sotto giuramento di essere *maioris etatis, videlicet dicta Margarita annorum sedecim et pluris, et dicta Agnes annorum quindecim et pluris et dictus Galeaz annorum quattuordecim et pluris*. Oggetto della vendita erano diversi appezzamenti di terreno, partitamente nominati, la metà della *seriole bochelli Quarentini sive Senazie* e la metà di *omnium iurium et jurisdictionum insolutum* (sic) *dandarum et traditarum per dominos fratres Martinum de Comacio* (ma è da leggersi *Caravazio!*) *et Jacobum de Pomario, fratres et professores dicti ordinis sancti Augustini, prout constat per cartam rogatum per Vincencium de Martinengo notarium anno domini millesimo quadringentesimo vigesimo quinto, indictione tertia, die vigesimo septembris*. L'atto non accenna a motivazioni particolari che avevano indotto Ligiarda e i suoi figli alla vendita. Penso però che ad una tale risoluzione non fossero estranei i rivolgimenti politici che si erano verificati in Crema a seguito della fuga di Giorgio Benzoni (25 gennaio 1423) e la precarietà della situazione in cui versavano i membri della famiglia Benzoni ed i loro sostenitori dopo la presa di Brescia da parte delle truppe veneziane il 17 marzo 1426.

Quest'ultimo avvenimento, come ricorda il Terni<sup>43</sup>, convinse il duca di Milano ad adottare una drastica misura di prevenzione: *tuti li Benzoni di Crema furono confinati et la magior parte de Gelphi, et fra gli altri Franceschino da Terno, avo mio paterno, et Giovanni Benzone, che le confine hebero a Savona*. Erano indubbiamente tempi difficili quelli che si paravano davanti ai Benzoni; ed in pericolo erano dimore, beni ed in alcuni casi la vita. D'altra parte, come già è stato notato, Donino non era nuovo a queste disavventure essendo stato colpito da analogo provvedimento nel 1398. La precarietà della situazione suggeriva la liquidazione del patrimonio immobiliare al fine di evitare confische e requisizioni; il vivere al confino comportava altre spese alle quali difficilmente era possibile far fronte con le rendite o con i risparmi accantonati. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il provvedimento del confino fosse stato irrogato o solo minacciato, una elementare prudenza consigliava di vendere gli

immobili per disporre di maggior liquidità. L'ipotesi è confermata d'altra parte dall'atto di vendita della seconda metà degli stessi beni, stipulato in Pavia, nella casa di *Leggiadra* (sic) *de Gambazochis filia quondam domini Gasparis et olim uxor quondam egregi et nobilis viri domini Donini de Benzonibus de terra Creme* e dei suoi figli sita *in civitate Pavia... in porta Pontis, in parochia ecclesie Sancti Marini* l'8 settembre 1429. La vendita veniva fatta a favore di *Thomasio de Benvenuto filio quondam domini Zovanelli de terra predicta Creme, nunc habitanti in civitate Pavie in porta Palatii, in parochia ecclesie Sancti Imentii...; et mihi notario... nomine Bellini de Benvenuto eius fratris* ed aveva per oggetto *medietatem pro indiviso infrascriptarum peziarum terrarum, possessionum et iurium iacentium ut infra, et que pro alia medietate sunt ipsorum fratrum de Benvenuto*<sup>44</sup>.

La somma pagata dai Benvenuti per l'acquisto della seconda metà *pro indiviso* dei beni come sopra specificati, ammontava a lire imperiali 1759, soldi 10 e denari 3 1/2, una somma di tutto rispetto, superiore a quanto in precedenza i compratori avevano pagato la prima metà degli stessi beni. È qui, a mio avviso, la riprova della sproporzione tra il valore dei beni ricevuti a titolo di *datio in solutum* da Ligiarda e dai suoi figli e l'entità del credito dagli stessi vantato nei confronti dell'eredità Vimercati<sup>45</sup>; sproporzione quasi certamente imputabile alle pressioni che essi erano in grado di esercitare sugli eredi testamentari! Non si dimentichi che nel 1422 era signore di Crema Giorgio Benzoni, e per conseguenza gli appartenenti al casato godevano di prerogative speciali ed erano nelle condizioni migliori per realizzare i propri interessi e far valere i propri diritti.

Il pezzo però propone altri spunti di riflessione. Come si è visto i due atti stipulati a distanza di tre anni l'uno dall'altro, hanno per oggetto il trasferimento di due quote ideali, tra loro identiche, dell'unico complesso di beni e diritti, tra gli stessi soggetti. Non è per conseguenza giustificata la notevole differenza di prezzo fra la prima quota e la seconda. Si tratta di quasi 560 lire che non possono essere conseguenza esclusiva di una svalutazione monetaria o, viceversa, di un apprezzamento del patrimonio immobiliare.

Non è da escludersi che al rialzo del prezzo della seconda vendita abbia contribuito un differente rapporto di forza tra le due parti contraenti. Nel primo trasferimento i venditori avevano la necessità di realizzare in fretta disponibilità di denaro liquido sotto l'incombenza di eventi politici sfavorevoli, per conseguenza i compratori si trovavano avvantaggiati e potevano imporre un prezzo a loro più favorevole. L'aver rimandato invece la vendita della seconda metà per oltre tre anni conferiva ai ven-

ditori quella forza che consentiva loro di iniziare la trattativa da una posizione di parità e di concluderla a condizioni per loro più vantaggiose. Con questo non si vuol certo dire che la situazione generale dei venditori fosse migliorata a tal punto da far rientrare la vendita della seconda metà del complesso dei beni nel novero delle transazioni ispirate a meri criteri economici e a considerazioni di convenienza. Anche questa decisione era stata presa *cogente necessitate*, ma la coazione non era altrettanto forte, perché non mancavano alternative praticabili. Tra tutte quelle, astrattamente possibili, la scelta era caduta sulla alienazione dei beni, e di questi beni in modo particolare, perché era la meno gravosa per i venditori e rappresentava il modo più conveniente per far fronte all'impellente bisogno di denaro.

La lunga permanenza in Pavia, dove erano stati confinati, li aveva costretti a contrarre numerosi debiti, che dovevano essere onorati. A queste obbligazioni, alle quali non sapevano far fronte con le entrate ordinarie, si aggiungeva, ora, l'onere della creazione della dote per le due figlie Agnese ed Isabella (ma in altra parte del documento è chiamata Isabetta) che stavano per maritarsi.

Debiti scaduti o in scadenza e costituzioni di dote ammontavano ad una somma rilevante e comunque superiore a quella che avrebbero poi ricavato dalla vendita, e le casse familiari erano completamente vuote! E neppure c'erano beni mobili da vendere. Il patrimonio familiare si era assottigliato in misura notevole e gli sforzi di tutti erano concentrati nel tentativo di salvare almeno gli immobili, nella speranza di poter tornare al passato splendore non appena fossero mutate le sorti politiche.

Per conseguenza, quando questo non fu più possibile, la scelta cadde su quei beni la cui vendita comportava il minor sacrificio per i venditori ed il minor danno per il patrimonio.

L'atto di vendita già richiamato, dell'8 settembre 1429 è, in proposito, molto preciso: *...cum nobilis et egregia domina Leggiadra de Gambazochis filia quondam domini Gasparis et olim uxor quondam egregii et nobilis viri domini Donini de Benzonibus de terra Creme et dominus Galeaz, Joannes Gaspar, Agnes, Isabetta et Catherina... iam diu in hac civitate Pavie steterint et stent in confine seu confinia servantes de mandato illustrissimi domini domini nostri seu eius officialium, quoque noviter ipse mater et filie licentiate sunt; hac ex causa contraxerint nonnulla et varia debita, quorum obligatione presentialiter subiacent. et cum etiam dictis fratribus et sororibus dicte eorum et earum matri et curatrici, eorum nomine, intereat, eosque et eas premat aliud onus, videlicet maritandi et, per consequens, etiam dotandi*

*dictas Agnetem et Isabellam; et pro sanando huiusmodi debita ac supiendo et satisfaciendo dicto oneri necesse sit recuperari et haberi per eos pecuniam atque denarios in maiori quantitate quam sit pretium, de quo infra dicitur; careantque ipsi mater et filii et filie omnimodo ipsa pecunia; nec etiam habeant mobilia, que vendi et distrahi possint, pro ipsa pecunia recuperanda et habenda; et, per consequens, necessario deveniendum sit quod predictis oneribus satisfieri debeat ad bonorum immobilium dictorum matris et filiorum et filiarum venditionem et distraktionem; et ex ipsis bonis immobilibus non sint aliqua que cum minori ipsorum et ipsarum minorum dispendio et incommodo possint alienari et distrahi quam infrascripta...*

In poche righe nel freddo linguaggio notarile il documento riassume il dramma di una famiglia sulla quale si abbattono lutti, disgrazie politiche, rovesci economici in un breve volger d'anni.

Effetto e risultato di una pluralità di fattori negativi sono le difficoltà finanziarie di cui il documento non fa mistero. Queste ultime avevano originato una situazione di insolvenza, insanabile con i normali redditi di un patrimonio, che si presume di ragguardevoli dimensioni. La famiglia (e segnatamente Ligiarda) aveva conosciuto tempi migliori contrassegnati da abbondanza di mezzi, prestigio civile, potere politico.

Nata in una famiglia ricca di mezzi (i Gambazocca erano tra le famiglie più cospicue del quartiere di Porta Ombriano), Ligiarda era andata sposa giovanissima a Giovanni Vimercati, al quale non facevano certo difetto le ricchezze trasmesse ereditariamente, né quelle accumulate durante l'esercizio della lucrosa attività feneratizia. Anche se i nostri documenti nulla dicono in merito, tutto lascia supporre che al momento del matrimonio la differenza di età tra marito e moglie fosse notevole, e che il marito, se non in assoluto, almeno nei confronti della moglie dovesse considerarsi "vecchio".

È più che probabile che a rendere appetibile il matrimonio vi fossero ragioni d'interesse particolarmente importanti per la famiglia della sposa. Certo è che il patrimonio accumulato da Giovanni Vimercati o da lui ereditato era di ragguardevoli proporzioni, tale comunque da garantire una vita agiata.

Non sappiamo se analoga situazione patrimoniale Ligiarda avesse trovato nel secondo matrimonio.

Se però, come appare probabile la ricchezza di Donino Benzoni non era pari a quella del Vimercati, pendeva a suo favore la posizione politica. L'appartenenza ad una famiglia che stava per coronare, o aveva coronato, con la signoria sulla città la sua ascesa, gli conferiva un prestigio ed una

importanza di per sé notevoli. Ma la attiva militanza nel partito guelfo e la partecipazione diretta agli avvenimenti politici, che avevano interessato Crema ed il Cremasco, avevano determinato la sua posizione nell'apparato politico-amministrativo cittadino. E, per quanto possiamo arguire dagli scarsi dati in nostro possesso, la sua non doveva essere una figura marginale. Lo troviamo infatti coinvolto nel rovescio politico del partito guelfo del 1398 (fu, come già si è notato, tra i confinati) e sottoposto a bando dopo la caduta di Giorgio Benzoni.

Per quest'ultima misura non siamo in grado di determinare con esattezza il provvedimento né la sua data, ma l'esilio in Pavia dei suoi familiari (lui era già morto!) nel 1429 aveva già avuto lunga durata. (*Cum iam diu... steterint et stent in confine seu confinia servantes*. Questa sua attiva partecipazione legava la sua personale fortuna alle alterne vicende della politica cittadina. In modo particolare assunsero decisiva rilevanza l'alternare prevalere delle fazioni in lotta, le relative cause e le conseguenze.

La competizione tra le fazioni era spietata e condotta senza esclusione di colpi, e aveva dato vita ad una situazione di permanente ingovernabilità, in cui odio e sentimenti di personale rivalsa prevalevano su ogni altra considerazione.

Confinio in altre città, confisca dei beni, privazione dei diritti essenziali venivano abitualmente applicati a danno degli appartenenti alla fazione perdente, allargando oltre ogni limite il clima di rancore che rendeva invivibile la città. Si era creata una situazione insopportabile, alla cui modificazione inutilmente si erano adoperati i cittadini più illuminati, e contro la quale ben poco avevano potuto le parole ispirate di un santo predicatore, facondo e convincente, quale fu Bernardino da Siena, che pure, nel 1421, ottenne successi notevoli, anche se momentanei<sup>46</sup>.

Tutto questo creava condizioni di precarietà che influenzavano negativamente la vita economica cittadina e non favorivano la formazione di solide fortune individuali e familiari.

In questo ambiente operò Donino Benzoni subendone le descritte conseguenze. Rientrato in possesso delle sue sostanze dopo il primo confino, vide crescere progressivamente la sua fortuna politica, fino alla brusca interruzione della fase ascendente, in coincidenza con la caduta della signoria di Giorgio Benzoni. Il pericolo di rappresaglie e di ritorsioni conseguenti al mutato rapporto di forze, è probabilmente alla base della prima vendita parziaria della *possessio Sancti Donati* ai Benvenuti. L'alienazione della metà *pro indiviso* del complesso fondiario era infatti un valido espediente cautelativo che permetteva di realizzare una somma di denaro liquido,

facilmente trasferibile in caso di confino, (e perciò utilissima), e rendeva più difficoltosa la confisca, data la scarsa appetibilità di una quota indivisa. L'imminenza del pericolo consigliava di vendere anche a costo di realizzare somme inferiori al valore effettivo della quota alienata, proprio come abbiamo notato essere avvenuto nel nostro caso.

Donino Benzoni aveva perduto il potere ed il prestigio, di cui aveva goduto prima del ritorno dei ghibellini alla guida della città; probabilmente il suo patrimonio personale aveva già subito confische ed amputazioni; restava la possibilità di tutelare i beni della moglie e dei figli, ma nell'esperire i mezzi risolutivi non era certo in posizione di forza, né aveva modo di esercitare la sua influenza per una conclusione della trattativa a vantaggio dei suoi familiari.

Gli avvenimenti che avevano determinato la fine della sua fortuna politica, non risparmiavano i suoi figli né sua moglie, accumulati a lui nella drammatica condizione di confinati, privi di mezzi di sostentamento, oppressi da debiti, ai quali non sapevano come far fronte.

Era una vera e propria tragedia quella che si abbatté sui titolari della *possessio Sancti Donati* e che li costrinse alla vendita del complesso fondiario! Noi ci limitiamo alla sua registrazione, lasciando al lettore ogni giudizio in merito, tanto più che con questo ultimo passaggio di proprietà ha termine la nostra indagine in ossequio ai limiti oggettivi e cronologici esposti in premessa.

La *possessio Sancti Donati*, acquistata definitivamente nel 1429 dai Benvenuti, resterà nel patrimonio di questa famiglia per più secoli e ne costituirà la porzione forse più pregiata.

La tranquillità del passaggio da una ad altra generazione nell'ambito della stessa famiglia, fa dunque seguito al tumultuoso alternarsi di proprietari nel periodo da noi esaminato.

Nel momento in cui il complesso fondiario, di cui ci siamo sforzati di seguire le vicende, sottolineandone le connessioni con gli eventi politici ed amministrativi locali, uscì definitivamente dall'ambito degli interessi degli agostiniani, il convento voluto da Giantommaso Vimercati non era ancora sorto, né erano prossime a soluzione le numerose questioni che impedivano l'attuarsi delle disposizioni testamentarie.

Ai problemi legati alla nascita e alla diffusione dell'Osservanza agostiniana di Lombardia, alla fondazione del convento di Crema, ed alle sue peculiarità architettoniche sarà dato ampio spazio nel prossimo numero di questa rivista, che ospiterà sull'argomento qualificati contributi.

La nostra indagine invece termina a questo punto, mantenendo solo in-

parte quanto promesso nel titolo, ma attenendosi scrupolosamente alle precisazioni espresse in premessa.

Nel corso della ricerca sono stati toccati diversi punti che meriterebbero maggior approfondimento, sono stati posti problemi e quesiti, formulate ipotesi, proposte soluzioni, ma senza la pretesa di aver esaurito l'argomento. L'intento principale era quello di sottoporre al giudizio del lettore una documentazione inedita e pressoché sconosciuta, di richiamare la sua attenzione sulle fonti archivistiche, basilari in ogni tentativo di interpretazione e ricostruzione di accadimenti storici.

A questa finalità primaria è improntata tutta la trattazione, che è, e vuol essere, solo un commento alla lettera dei documenti ed un supporto per una migliore comprensione degli stessi.

Tutte le riproduzioni fotografiche che corredano questo articolo sono tratte dal «Codice Zurla», manoscritto di pertinenza del civico Museo - (Fotografo Francesco Anselmi) -.

## NOTE

1. Benigno PERI, genovese, figura di spicco della neonata Osservanza agostiniana di Lombardia, ricevette nel 1442 l'abito religioso dal beato Gian Rocco Porzi, il fondatore del convento di Crema e della nuova famiglia religiosa. Colto e dinamico, ebbe incarichi di responsabilità nella sua congregazione. Fu eletto 15 volte definitore, 12 volte presidente di capitolo, 10 volte visitatore, 9 volte vicario generale. Ebbe una parte di rilievo nel recupero del convento agostiniano di Bergamo e seguì attivamente la crescita del convento di Crema, le cui vicende descrisse nei *Primordia Congregationis Lombardie*. Il volume, benché ne fosse stata deliberata la stampa, è rimasto manoscritto e si conserva nella Biblioteca A. Mai di Bergamo, nel fondo manoscritti (segnatura: MA/74). Costituisce la fonte narrativa principale d'informazione sui primordi della congregazione, alla quale hanno attinto largamente le cronache successive. Lasciò inoltre, frutto delle sue meditazioni esegetiche, i *Commentaria in Cantica Cantorum*. Morì nel 1497. Per il suo zelo fu definito dall'Herrera: *Congregationis Lombardie columna et Observantie regularis fortissimum propugnaculum*. Per la sua biografia cfr. Donato CALVI - Delle memorie storiche della Congregazione Osservante di Lombardia dell'Ordine Eremitano di s. Agostino - Parte prima - Milano, 1669. pp. 81 - 83.
2. Giantomaso Vimercati destinò le sue sostanze agli eremitani di s. Agostino per la costruzione di una chiesa dedicata all'Annunciazione della Beata Vergine Maria e per la attivazione di un convento. Di tale lascito e della vicenda terrena del testatore ci occupiamo diffusamente nella presente ricerca. Nel nostro studio il suo nome è costantemente scritto nella forma sopra riportata: "Giantomaso". Altri testi hanno: "Gian Tommaso, Gian Tomaso, Giovantommaso" e simili; i documenti da noi presi in esame hanno le versioni: *Johannes Thomas, Johannes Thomaxius, Johannesthomas* ecc.
3. Il testamento, rogato il 15 ottobre 1422 dal notaio Vincenzo Martinengo, ci è pervenuto in copie tarde. Presso la Biblioteca comunale di Crema se ne conservano due copie: una è contenuta nel "Libro dell'atti capitolari seu libro delle memorie di Santo Agostino" a cc. 231 e segg. (Archivio Storico Ospedale Maggiore di Crema - Registro 157); l'altra è conservata nell'archivio domestico Benvenuti, cartella 99, fascicolo 1.
4. Gli eremitani fanno parte, assieme ai canonici regolari, delle congregazioni monastiche professanti la regola agostiniana. Debbono il loro nome al fatto che, durante il secolo XII, diversi romiti abbracciarono tale regola o questa fu loro imposta dalla Santa Sede. Attorno a loro si formarono, gradualmente, comunità e congregazioni. Nel 1243 Innocenzo IV tentò una prima riunione delle varie comunità agostiniane, riuscendo nell'intento solo per gli eremiti toscani. Alessandro IV, nel 1256 compì l'opera: nel capitolo celebrato a Roma si ebbe l'unione generale degli eremiti agostiniani sotto il titolo di "Ordine degli Eremitani di S. Agostino". Cfr. *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti* - Milano/Roma, 1929-1939. Voce: Agostiniani.
5. I documenti esaminati per questo studio parlano, prima, di *rozia Nova*, poi di *rozia Magna*. Originariamente formata dalle risorgive di Misano, venne, poi, attorno al 1430, impinguata con le acque del Retorto, il canale che convoglia nel territorio cremasco le acque derivate dall'Adda all'altezza di Cassano d'Adda. Nel *Registrum rugiarum* (cfr. nota 9) è definita: *Rozia Magna comunis Creme, que inchoatur in territorio Misani et decurrit inferius et extenditur per territorium et campagnam Creme* (c. 16 v.). Su di

essa cfr. Carlo DONATI DE CONTI - Sul Ritorto e sulla roggia Comuna, canale d'irrigazione nel territorio di Crema. Crema, 1851.

Idem - Delle acque irrigatrici sul territorio cremasco e piano per la loro sistemazione. Crema, 1865.

Idem - Delle acque di Fornovo e Roggia Alchina. Cremona, 1870.

6. I documenti sono conservati nell'archivio domestico Benvenuti depositato presso la Biblioteca comunale di Crema, che nel corso della nostra indagine sarà citato con la sigla F.B. (Fondo Benvenuti) seguita dal numero della cartella e del fascicolo. In detto archivio i documenti sono entrati nel momento in cui i beni, ai quali si riferiscono, sono entrati nel patrimonio familiare. Attraverso di essi è stato possibile ricostruire i vari passaggi di proprietà. Per i tre documenti, a cui si riferisce questa nota cfr. F.B. cartella 102, fascicoli 1-3.
7. Il trabucco è una misura di lunghezza, pari a m. 2,818718, equivaleva a 6 piedi, pari a 12 once. Pertanto un trabucco era formato da 72 once. Cfr. Angelo MARTINI - Manuale di metrologia - Torino, 1883. Pag. 181.
8. Il fenomeno adombrato dalle carte esaminate per questa ricerca è collocato nel secolo XIV.; ma i documenti testimoniano solo una fase del fenomeno, probabilmente lontana dalle sue prime manifestazioni. Forse già nel XII secolo attorno alle acque ed al loro migliore sfruttamento, non solo ad uso irriguo, si muovevano interessi rilevanti di natura economica e politica. Investimenti di capitali ed opere idrauliche di notevole importanza sono attestati dalle carte cremonesi del XIII secolo. Ma riferimenti di vario genere fanno ragionevolmente ritenere che già nel secolo XII si verificassero fenomeni analoghi. Non è da escludere che proprio il rinnovato interesse per le acque sia alla base dei contrasti, spesso drammatici, che caratterizzarono i rapporti tra Crema e Cremona nel secolo XII.  
Il fenomeno non è circoscritto alla sola area lombarda, ma è segnalato anche altrove. A Bologna, ad esempio, opere idrauliche per il migliore sfruttamento, anche ad uso industriale, delle acque di Reno e Savena, realizzate con l'apporto di capitale privato e pubblico, sono testimoniate a partire dalla fine del XII secolo. In merito cfr. A. GUENZI, C. PONI - Un "network" plurisecolare: acqua e industria a Bologna. In: Studi storici n. 2, 1989; pp. 359 e segg.
9. L'atto è trascritto nel *Registrum rugiarum*, conservato nell'archivio della roggia Comuna e unite. Il *registrum* rappresenta una sorta di *liber iurium* di fondamentale importanza per lo studio delle acque del Cremasco. Il documento citato è a carta 15 r. e segg.; a fronte (c. 14 v.) ne è dato il regesto seguente: *Venditio facta per dominum Zoaninum Benzouum de Crema in dominos Paganum et Tebaldinum de Benzouibus et Marchinum Mandullam de certis partibus aquarum de Saltarega, modis et formis prout in contrascripto folio continetur.*
10. Cfr. *Registrum...* cit. cc. 16 r. e segg.
11. *Ibidem* c. 17 v.
12. *Ibidem* c. 18 r.
13. *Ibidem*, c. 18 v.
14. *Ibidem*, c. 21 v.
15. *Ibidem*, c. 16 v.
16. Cfr. Pietro DA TERNO - *Historia di Crema* - a cura di Maria e Corrado Verga; Crema, 1964. pag. 145.

17. Cfr. F.B. cart. 102 f. 11.

18. Cfr. F.B. cart. 102 f. 4 - Il podestà *Adigherius Delasenatia* o, come più comunemente è scritto, *de la Senatia*, risulta essere stato molto attivo nel periodo in cui svolse il suo mandato in Crema. Alla sua presenza, o almeno dietro suo invito, fu stipulata l'importante convenzione tra i consoli dei quattro quartieri cittadini per la manutenzione di vie, ponti, strade, sentieri di tutto il territorio cremasco (9 aprile 1361). Di questo lunghissimo documento si è occupata, eseguendone la trascrizione, Giuliana ALBINI - Crema e il suo territorio alla meta del sec. XIV - tesi di laurea - Università statale di Milano, anno accademico 1972/73.  
Per quanto riguarda il nome, i documenti da noi consultati hanno anche la forma *Aligherius*: quest'ultima, ad esempio è usata nella citata convenzione del 1361.
19. Cfr. F.B. c. 102 f. 14.
20. Cfr. F.B. c. 102 f. 5.
21. Sulla simulazione e sui suoi effetti cfr. N. DISTASO - *Simulazione dei negozi giuridici* - In: *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVII Torino, 1970; voce: "Simulazione".
22. Sul divieto canonico di praticare usura cfr. NELSON - *Cristianesimo e usura* - trad. it., Firenze, 1967; ed anche i saggi raccolti da O. CAPITANI (a cura di) - *L'etica economica medievale* - Bologna, 1974.  
Per l'influenza del divieto di prestito ad interesse sul diritto privato cfr. GOLD-SCHMIDT - *Storia universale del diritto commerciale*. trad. it.; Torino, 1926.
23. Probabilmente Giovannino Bernardi aveva individuato altri settori in cui investire proficuamente i suoi capitali e quindi optava per le nuove opportunità. Un indizio in tal senso potrebbe essere rappresentato dalla presenza di suo figlio, Giorgio, nel gruppo di persone (*societas*) che si aggiudicò l'appalto per la conduzione delle rogge di pertinenza del comune di Crema per l'anno 1374.
24. Cfr. F.B. c. 102 f. 11.
25. Cfr. C. DU CANGE - *Glossarium mediae et infimae latinitatis* - Niort, 1883 - 1887. Voce: *tedialis*.
26. Cfr. F.B. c. 102 f. 14. L'attestazione è contenuta in un istrumento rogato da Gerolamo Mandola l'11 ottobre 1383 e costituisce una delle allegazioni, che Latino Vimercati e Orietta, moglie e rappresentante di Antoniotto Piacenza (o, per meglio dire, *de Cognio de Placentia*), producono davanti agli *arbitradores*, Francesco Ardito e Antonino de Castello, a sostegno delle loro pretese nella causa contro il conduttore della roggia Comuna.
27. Rimando a quanto già detto alla nota 18, aggiungendo soltanto che sotto il suo rettorato furono "pubblicati", nel luglio del 1361; gli statuti di Crema, per noi perduti. Cfr. P. da TERNO, op. cit. p. 146.
28. Cfr. sopra, nota 26.
29. Cfr. F.B. c. 102 f. 15.
30. Sull'importante documento cfr. sopra, nota 3.
31. La determinazione dell'anno di nascita di Margherita Benzoni, la figlia di Donino Benzoni e di Ligiarda Gambazocca, è resa possibile attraverso i dati contenuti nel-

l'atto di vendita della metà *pro indiviso* dei beni situati in S. Donato, stipulato il 23 aprile 1426. In esso Margherita, presente in veste di venditore, dichiara solennemente di avere 16 anni. Il documento è contenuto in F.B. c. 99 f. 1.

32. Cfr. Archivio storico civico (A.S.C.), depositato presso la Biblioteca comunale di Crema, - parte prima, pergamene - n. 1 bis. Il documento è mutilo lungo il lato destro e in fine.
33. Cfr. Benignus de PERIS - Primordia... cit. c. 4 r.
34. Cfr. Ibidem... c. 4 v.
35. Cfr. Pietro da TERNO - Historia... cit. pag. 151.
36. Cfr. Ibidem... pag. 172.
37. Parecchi ordini religiosi, militari o ospedalieri, ebbero il nome di "Crociferi" a causa dell'uso di portare in mano o sul petto una croce di legno, metallo o panno. Erano costituiti per lo più da canonici regolari e si richiamavano perciò alla regola agostiniana. Ebbero grande diffusione nel medioevo. Si sogliono ridurre a quattro grandi gruppi: 1) Crociferi di Siria; 2) Crociferi di Boemia e Polonia; 3) Crociferi delle Fiandre, detti anche Canonici regolari della S. Croce; 4) Crociferi d'Italia. Questi ultimi furono fondati nel secolo XII da Alessandro III. Furono confermati da Urbano III nel 1187. Nel 1460 Pio II nel concilio di Mantova ne riformò le costituzioni. Furono aboliti da Alessandro VII con la famosa bolla *In vineam Domini* il 28 aprile 1656. Le notizie sono tratte dall'Enciclopedia Italiana... cit. voce: "Crociferi".
38. Cfr. Benignus de PERIS - op. cit. c. 12 r.
39. Cfr. F.B. c. 99 f. 1.
40. Cfr. Donato CALVI - op. cit. (biografia del beato Gian Rocco Porzi) pp. 1-25.
41. Cfr. Benignus de PERIS - op. cit. cc. 11 r. e v.
42. Entrambi i documenti sono conservati nel F.B. c. 99 f. 1.
43. Cfr. Pietro da TERNO - op. cit. pag. 184.
44. Cfr. F.B. c. 99 f. 2.
45. Giantomaso Vimercati nel suo testamento aveva disposto, a favore dei suoi familiari, legati per un totale di 1300 fiorini, del valore di 32 soldi per fiorino: 300 fiorini a Ligiarda, 900 ai fratellastri (150 a testa), 100 al patrigno. In lire il valore dei legati è pari a 2080 lire imperiali. Tenuto presente che dalla vendita dei beni a loro pervenuti a titolo di *datio in solutum*, Ligiarda e i suoi figli avevano ricavato lire 2959 s. 10 d. 3 imperiali e che il prezzo, per i motivi già spiegati nel testo, era stato inferiore al valore reale dei beni venduti, resta dimostrata la sproporzione tra il credito vantato nei confronti dell'eredità ed il valore dei beni ricevuti per soddisfarlo.
46. Bernardino da Siena arrivò in Crema nel settembre del 1421, preceduto dalla fama di predicatore e di taumaturgo. Aveva in precedenza svolto la sua missione nei principali centri della Liguria, del Piemonte e della Lombardia, ma i risultati ottenuti in Crema dalla sua predicazione di pace furono eccezionali, al punto da destare la meraviglia dello stesso predicatore, che li raccontò con dovizia di particolari nella "predica XII del Campo di Siena". Sulla missione in terra cremasca di s. Bernardino da Siena cfr. Francesco PIANTELLI - Folclore cremasco - I ristampa - Crema, 1985. pp. 84-87.